Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 520
Resoconti
Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 10 marzo 2021

# I N D I C E

## Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5
2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità):
*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . » 15
3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa):
*Plenaria* . . . . . » 16

## Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)* . . . . . *Pag.* 24
*Plenaria* . . . . . » 24
2ª - Giustizia:
*Plenaria* . . . . . » 44
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)* . . . . . » 47
4ª - Difesa:
*Plenaria* . . . . . » 48
5ª - Bilancio:
*Plenaria* . . . . . » 100
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
*Plenaria* . . . . . » 116
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 222)* . . . . . » 122
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)* . . . . . » 123
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)* . . . . . » 123
*Plenaria* . . . . . » 124
12ª - Igiene e sanità:
*Plenaria* . . . . . » 134

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 150
*Plenaria* . . . . . » 150

**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 155
*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 162

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Plenaria* . . . . . » 163
*Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 23)* . . . . . » 164
*Comitato XV aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia (Riunione n. 5)* . . . . . » 164

Per l'infanzia e l'adolescenza:

*Plenaria* . . . . . » 165

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 171

# COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

**2ª (Giustizia)**

**4ª (Difesa)**

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**1ª Seduta**

*Presidenza della Presidente della 4ª Commissione*
PINOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1193)** ***Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori***

**(1478)** ***Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace***

(Discussione congiunta e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda come la seduta odierna sia dedicata all'avvio dell'esame dei disegni di legge, entrambi di iniziativa parlamentare, relativi all'introduzione di alcuni reati sessuali nel codice penale militare di pace. Ricorda che i provvedimenti sono stati assegnati in sede redigente e che pertanto, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, sono previste l'attivazione del circuito chiuso e la stesura di un resoconto stenografico.

La senatrice DONNO *(M5S)*, relatrice per le parti di competenza della 4ª Commissione, introduce l'esame in sede redigente dei disegni

di legge, tutti d'iniziativa parlamentare, aventi lo scopo di introdurre nel codice penale militare di pace alcune nuove fattispecie di reato, in particolare violenza privata, molestia sessuale, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. Segnala che le due proposte si collocano nel quadro di una possibile razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare, avanzate a più riprese nel corso degli ultimi anni.

A differenza di altri progetti di legge, quelli in esame non prevedono una riforma organica del sistema dei reati militari, ma piuttosto un aggiornamento del codice militare di pace, in particolare – anche se non esclusivamente – per tenere conto dell'ingresso nelle Forze armate italiane del personale femminile. Si tratta di un evento non recentissimo, e di cui anzi si è appena celebrato il ventesimo anniversario. I primi arruolamenti sono infatti avvenuti grazie alla legge n. 380 del 1999. Il personale femminile assolve ad oggi a tutte le tipologie di incarico, sia sul territorio nazionale che nei principali teatri operativi, nei diversi ruoli, corpi e specialità, senza particolari differenziazioni, e con un grado di integrazione nell'organizzazione militare che si può complessivamente considerare buono.

Evidenzia come in questi anni la presenza femminile nelle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri e le Capitanerie di porto, sia cresciuta quantitativamente e qualitativamente. Attualmente, con dati aggiornati al 31 dicembre 2019, il personale femminile ammonta a oltre 17.700 unità, corrispondente al 6,3 per cento del personale complessivo. La presenza femminile è maggiore nell'Esercito, con quasi 7.700 unità, che corrispondono al 7,8 per cento complessivo e poi nella Marina, dove le donne rappresentano il 7,2 per cento del personale complessivo.

Lasciando al collega Grasso l'esame più approfondito delle proposte di modifica delle singole fattispecie di reato, si limita in questa sede ad illustrare sinteticamente i contenuti dei due disegni di legge.

L'Atto Senato n. 1478, d'iniziativa della senatrice Maiorino – come rimarcato nella relazione illustrativa – intende superare le lacune del codice penale militare di pace con riguardo ai reati di molestie sessuali, violenza sessuale, singola e di gruppo e di *stalking*. Il testo configura tali fattispecie criminose come reati militari in relazione alla condizione dei soggetti coinvolti, attribuendone la competenza al giudice militare. In questo modo sarebbe assicurata una giustizia più celere e si eviterebbe il rischio di duplicazioni dei processi, ordinario e militare. Attraverso tale previsione si vuole attribuire la competenza per tali reati commessi ai danni di personale militare al giudice militare, garantendo, da un lato, una conoscenza specifica del contesto militare e, dall'altro, di scongiurare lungaggini processuali ed eventuali duplicazioni di processi ordinari e militari e soprattutto la prescrizione, istituto pressoché sconosciuto ai processi penali militari.

In primo luogo, il disegno di legge inserisce all'articolo 229-*bis* nel codice penale militare di pace, il reato di molestie sessuali. Si tratta di una fattispecie che non trova diretto riscontro nel codice penale. Il diritto

penale italiano non prevede infatti attualmente per le molestie sessuali in ambito lavorativo una fattispecie *ad hoc*.

Il disegno di legge, in particolare, è composto di 3 articoli. L'articolo 1 introduce 4 articoli nel codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229, nell'ambito del Libro secondo, titolo IV, capo III, relativo ai reati contro la persona, ovvero:

– molestie sessuali (articolo 229-*bis)* che punisce con la reclusione fino a sei mesi, il militare che pone in essere con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità;

– violenza sessuale (articolo 229-*ter)*. che mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il reato di violenza sessuale. In particolare la disposizione prevede e punisce (con la reclusione militare da cinque a dieci anni) come reato;

– violenza sessuale di gruppo (articolo 229-*quater)*, mutuando l'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il delitto di violenza sessuale di gruppo di militare a danno di altro militare ed è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni;

– atti persecutori (articolo 229-*quinquies)*, che incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, ed è punito con la reclusione militare da otto mesi a sei anni.

All'articolo 2 si prevede l'introduzione di appositi corsi di formazione finalizzati a sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado sulla questione delle prospettive di genere. La definizione delle modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, da adottarsi – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui la legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente.

L'Atto Senato n. 1193, a prima firma della senatrice Rauti, si muove nello stesso ambito e ha finalità simili. Anche in questo caso l'intento è contrastare atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra militari – ivi inclusi i fenomeni del cosiddetto «nonnismo» –, commessi spesso, ma

non esclusivamente, a danno del personale di sesso femminile, attualmente attribuiti alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso il disegno di legge, composto di un solo articolo, introduce, 6 articoli aggiuntivi, sempre dopo l'articolo 229 del Codice penale militare di pace.

Sono configurate quattro nuove fattispecie di reato. Tre sono analoghe al disegno di legge n. 1478, ovvero violenza sessuale (articolo 229-*ter)*, violenza sessuale di gruppo (articolo 229-*quater)* e atti persecutori (articolo 229-*sexies)*. Non si prevede il reato (militare) di molestie sessuali ma quello di violenza privata (articolo 229-*bis)*.

Nei casi di violenza sessuale, singola o di gruppo, il disegno di legge in esame contempla anche le pene accessorie della degradazione e della rimozione (articolo 229-*quinquies)*. Il testo definisce altresì le condizioni di punibilità (articolo 229-*septies)*, stabilendo che le disposizioni del capo del Codice penale militare di pace relativo ai reati contro la persona si applichino se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore GRASSO *(Misto-LeU)*, prima di illustrare la parte di competenza dei disegni di legge in titolo (che prevedono ambedue l'introduzione nel codice penale militare di pace di una serie di reati sessuali), ricorda che secondo l'articolo 103 della Costituzione la giustizia militare ha competenza esclusivamente sui reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Nella realtà dell'attuale diritto positivo la competenza della Magistratura militare copre una minima parte dei reati militari commessi da militari; in questa minima, e mortificante, parte non è dato rinvenire alcun criterio di coerenza e ragionevolezza. Dunque, un intervento sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare, oltre che colmare una evidente e grave lacuna normativa, ha il merito di riequilibrare una parte di tale incomprensibile incoerenza normativa. La disciplina normativa sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare – al pari di tutti gli altri settori della legislazione penale militare – deve tenere conto (come ha costantemente, più volte indicato la Corte costituzionale) che nei reati militari è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina militare. Dunque, anche i reati sessuali commessi «da militari tra i militari» e commessi «da militari nell'esercizio delle loro specifiche e speciali funzioni» al pari degli altri reati militari si inquadrano in questo speciale e importante contesto, che tiene conto del particolare ruolo, del particolare ambito, delle particolari attività e delle particolari (vitali) finalità istituzionali delle Forze armate.

Le condotte criminose incidenti sulla sfera sessuale del militare – al pari di ogni altra violazione della legge penale militare che incida sulla persona del militare – devono prevedere la tutela di due fondamentali interessi. Da un lato, quello della persona del militare e la salvaguardia della sua integrità fisica e morale. Dall'altro, non va trascurata anche la speciale lesione di un bene pubblico (militare) che si determina con la consuma-

zione di questi reati, giacché essi sono suscettibili di recare specifici pregiudizi anche per la Forza armata.

Nel dettaglio, l'Atto Senato n. 1193 consta di un solo articolo che inserisce, nel codice penale militare di pace, sei nuove disposizioni (articoli da 229-*bis* a 229-*septies)*. L'articolo 229-*bis* disciplina il reato di violenza privata che consiste nel fatto del militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Il delitto è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena prevista è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico. Come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge la previsione in esame si sostanzia in una sorta di «militarizzazione» del reato di violenza privata al fine di sanzionare condotte riconducibili ad atti di «nonnismo».

L'articolo 229-*ter*, mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il reato di violenza sessuale. In particolare la disposizione punisce (con la reclusione da cinque a dieci anni) come reato: il fatto del militare che, in luogo militare, con violenza o minaccia o mediante abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali (primo comma); il fatto del militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (secondo comma). Il terzo comma dell'articolo 229-*ter* prevede poi una serie di circostanze aggravanti. In particolare si prevede che la pena per i fatti di cui sopra è quella della reclusione da sei a dodici anni se gli stessi sono commessi: avvalendosi di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di una donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. L'ultimo comma dell'articolo 229-*ter* prevede una specifica circostante attenuante che consente nei casi di minore gravità una riduzione della pena da applicare nella misura non eccedente un terzo.

L'articolo 229-*quater,* mutuando il contenuto dell'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il reato di violenza sessuale di gruppo. La disposizione sanziona con la pena della reclusione da sei a dodici anni, il militare che in luogo militare e in concorso con altri militari commette nei confronti di altro militare atti di violenza sessuale di gruppo, come previsti dall'articolo 609-*octies*, primo comma del codice penale. La disposizione prevede una serie di circostanze aggravanti ed attenuanti. In particolare: la pena è aumentata (fino ad un terzo) se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-*ter*; la pena è diminuita di un terzo per il militare – partecipante alla violenza – la cui opera

abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, nonché per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Alla condanna per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 229-*ter* e 229-*quater* del codice penale militare l'articolo 229-*quinquies* fa conseguire la pena accessoria della rimozione, quando non ne derivi la degradazione.

Al nuovo articolo 229-*sexies* il disegno di legge introduce nel codice penale militare di pace il reato di atti persecutori. Il reato speciale riproduce la fattispecie comune di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

L'articolo 229-*sexies* incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Sarebbe quindi punito – con la reclusione da sei mesi a cinque anni – il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata (fino ad un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona la quale è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi o da persona travisata. L'articolo 229-*septies* infine prevede che le disposizioni del Capo III, del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace si applicano se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare.

Anche l'Atto Senato n. 1478 introduce nel codice penale militare di pace una serie di reati sessuali. Nel merito la proposta consta di 3 articoli. L'articolo 1, con previsioni analoghe (ma non del tutto sovrapponibili) a quelle dell'Atto Senato n. 1193, introduce nel codice penale militare di pace, agli articoli 229-*bis* e seguenti, i reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. In primo luogo il disegno di legge inserisce, all'articolo 229-*bis*, nel codice penale militare di pace il reato di molestie sessuali.: esso punisce, con la reclusione fino a sei mesi, il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità. Il reato è punibile anche a querela della persona offesa. È prevista una circostanza aggravante (per la quale si applica la reclusione fino ad un anno) quando il fatto è commesso con abuso dei poteri

o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando.

L'articolo 229-*ter*, mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il reato di violenza sessuale. In particolare la disposizione punisce (con la reclusione militare da cinque a dieci anni) come reato: il fatto del militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali; il fatto del militare che induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; il fatto del militare che induce taluno a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Sono previste poi una serie di circostanze aggravanti. In particolare si prevede che la pena per i fatti di cui sopra è quella della reclusione militare da sei a dodici anni se gli stessi sono commessi: avvalendosi di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di una donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. L'ultimo comma dell'articolo 229-*ter* prevede una specifica circostante attenuante che consente nei casi di minore gravità una riduzione della pena da applicare nella misura non eccedente un terzo.

L'articolo 229-*quater,* mutuandolo dall'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il delitto di violenza sessuale di gruppo. Tale figura criminosa consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 229-*ter*. Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni. La disposizione prevede una serie di circostanze aggravanti ed attenuanti. In particolare: la pena è aumentata (fino ad un terzo) se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-*ter.* La pena è diminuita di un terzo per il militare – partecipante alla violenza – la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, nonché per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Al nuovo articolo 229-*quinquies* il disegno di legge introduce il reato di atti persecutori. Il reato speciale riproduce la fattispecie comune di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale. L'articolo 229-*quinquies* incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie

abitudini di vita. È quindi punito – con la reclusione militare da otto mesi a sei anni – il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare, la pena è aumentata (fino ad un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona la quale è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Il delitto è punito a querela della persona offesa e il termine per proporre la querela è di sei mesi, in considerazione della difficoltà della vittima di tali reati di agire nei confronti del soggetto attivo. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un corso di formazione in tema di prospettiva di genere finalizzato a sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado (comma 1). La definizione delle modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, da adottarsi – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Nell'affrontare le questioni giuridiche sollecitate dai testi, il relatore Grasso dichiara che sarebbe opportuno equiparare il sistema sanzionatorio previsto dal codice penale alle corrispondenti fattispecie da introdurre nel codice penale militare. Nei due disegni di legge a volte si prevede la reclusione comune, a volte quella militare. Occorre scegliere quale delle due è più consona.

È poi sconsigliabile inserire il riferimento al «luogo militare» poiché le fattispecie di reati sessuali possono ben ricorrere (e anzi sovente ricorrono) al di fuori dei luoghi militari. Sebbene il concetto penale militare di «luogo militare» si estenda a tutte le situazioni in cui anche all'esterno del reparto si svolgano i servizi militari, le condotte di violenza e di prevaricazione possono verificarsi, e si verificano (come la pratica giudiziaria dimostra), in situazioni che prescindono dal servizio, allorquando ci si trova a diporto, o in locali di svago o entro le mura domestiche o di amici o conoscenti. Dunque, nelle norme si dovrebbe omettere ogni riferimento al luogo militare, dando invece rilevanza al soggetto attivo e passivo delle condotte poste in essere, entrambi militari.

Come l'esperienza giudiziaria di questi ultimi quarant'anni ha evidenziato, occorre prevedere anche la necessità di norme di diritto umanitario a protezione delle persone deboli e dei civili in contesti operativi di conflitti armati o comunque di operazioni militari armate all'estero (qualunque sia la cornice funzionale: *peace keeping*, *peace building* ecc.). Pertanto, oc-

correrebbe prevedere una specifica norma che disponga la applicazione di tali norme incriminatrici anche nel caso di violazioni commesse da militari nel corso di operazioni militari armate all'estero nei confronti di popolazione civile o comunque di soggetti non appartenenti alle Forze armate italiane o di altri Paesi, anche qualora si applichi il codice penale militare di pace. Inoltre, occorrerebbe prevedere una specifica aggravante (per la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo) nel caso i fatti di violenza sessuale siano commessi all'estero o nel corso di operazioni militari armate all'estero.

Da più parti, nel corso degli anni, si è poi avanzata la proposta di rivedere la ammissibilità della querela nell'ambito del diritto penale militare. Sul tema, la sentenza n. 42 del 16 marzo 1975 della Corte costituzionale non è mai stata superata, anzi nella sua scia la giurisprudenza costituzionale degli anni successivi è stata costante (ordinanze Corte Cost. 25 febbraio 1988 e 12 novembre 1987; sentenza 18 giugno 1982, n. 114; ordinanze 25 giugno 1981 e 10 maggio 1978; sentenza 22 luglio 1976, n. 189). In essa la Corte ebbe a sancire il principio che il reato militare contiene sempre una lesione di un interesse pubblico rilevante, giacché nei reati militari è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina (che sono interessi pubblici qualificati e di peculiare valore in ambito militare). Pertanto, la non omogeneità fra gli istituti della querela e della richiesta di procedimento giustificano la sussistenza esclusiva della seconda e la improponibilità della prima. Seppure in prima battuta potrebbe apparire migliore la soluzione riformatrice che vedesse inserita la querela nel diritto penale militare, anche a tutela del militare, forse alcune considerazioni potrebbero far ritenere più esatto il contrario. Da un lato, infatti, la valutazione, ai fini della procedibilità, del fatto da parte del comandante di corpo che ne viene comunque a conoscenza, potrebbe evitare al militare (sia donna che uomo) – spesso in stato di inferiorità psicologica nei confronti dell'oppressore e del superiore che eserciti le indebite pressioni o molestie – di non rappresentare le violenze subìte proprio perché in condizioni di menomazione psicologica. Inoltre, sempre come la pratica e la casistica insegnano, il filtro del comandante di corpo potrebbe svolgere anche un ruolo importante per dirimere in sede disciplinare quelle vicende poco chiare nelle quali la denuncia del militare potrebbe non essere genuina ma dissimulare interessi personali volti ad ottenere vantaggi concreti sfruttando la ambiguità di relazioni sul luogo di servizio non sempre facilmente definibili; ovvero per chiarire quei casi in cui la esagerata rappresentazione di situazioni, pur traendo origine da rapporti gerarchici non consoni fra militari magari per eccesso di confidenza, non trascendono al livello di molestia o violenza.

In definitiva, fermo restando che la tutela penale risulta assicurata in tutti i casi gravi attraverso la perseguibilità di ufficio, appare maggiormente indicato al caso il mantenimento del prudente filtro della richiesta di procedimento del comandante di corpo. Eventualmente potrebbe inserirsi una norma che imponga al comandante di corpo di tenere conto della segnalazione dell'offeso, disponendo concreti accertamenti tra i quali sia

obbligatorio ascoltare a verbale la persona offesa ed acquisirne le volontà di un'azione punitiva.

Il problema della querela, del resto, si pone solo per il reato di molestie sessuali introdotto dal disegno di legge della senatrice Maiorino, che punisce con la reclusione fino a sei mesi il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità. Il reato è punibile anche a querela della persona offesa. Se si adottasse come testo base il disegno di legge Maiorino, sarebbe tuttavia poco opportuno introdurre una fattispecie che non trova diretto riscontro nel codice penale. Il diritto penale italiano non prevede infatti attualmente per le molestie sessuali una fattispecie *ad hoc*. A livello giurisprudenziale le molestie sessuali sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati (violenza privata, violenza sessuale nei casi più gravi). Non introducendo tale fattispecie si supererebbero, pertanto, anche le criticità legate alla querela.

La riforma proposta è ineludibile e necessaria oltre che per i motivi sopra indicati (di colmare una lacuna normativa importante), anche per evitare duplicazioni di indagini, diseconomie e sprechi; oltre a inutili e inopportuni conflitti far le due magistrature, ordinaria e speciale. Giova inoltre ricordare che anche la Corte Costituzionale ha chiarito che spetta al legislatore, in forza del principio di stretta legalità affermato dall'articolo 25, secondo comma, Cost., tanto la creazione di nuove figure di reato che la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale che tuteli più congruamente gli interessi coinvolti (Corte costituzionale, sentenza n. 298 del 1995).

Propone pertanto di adottare come testo l'Atto Senato n. 1478, che potrebbe essere una base da emendare anche con elementi dell'Atto Senato n. 1193.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* richiede che, in considerazione del cambiamento della maggioranza di Governo, le Presidenze si facciano carico di integrare il novero dei relatori.

La presidente PINOTTI prende atto della proposta, che sarà valutata di intesa con il presidente Ostellari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

# COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

**2ª (Giustizia)**

**12ª (Igiene e sanità)**

Mercoledì 10 marzo 2021

## Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Presidente della 12ª Commissione*
PARENTE

*Orario: dalle ore 16,35 alle ore 17,20*

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SU DISCIPLINA SANZIONATORIA PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTO UE N. 528/2012 SUI BIOCIDI)*

# COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

**3ª (Affari esteri, emigrazione)**

**4ª (Difesa)**

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**13ª Seduta**

*Presidenza della Presidente della 4ª Commissione*
PINOTTI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova e il sottosegretario di Stato per la difesa Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare sulle prospettive della revisione strategica dell'operazione EUNAVFOR MED Irini (n. 739)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc.* XXIV, n. 30)

La presidente PINOTTI *(PD)*, relatrice, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede la discussione di una risoluzione sul rafforzamento dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo, EUNAVFOR Irini *(pubblicata in allegato)*. Ricorda che l'operazione, che sostituisce la precedente operazione Sophia, è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea il 31 marzo 2020, con un mandato iniziale della durata di un anno, destinato a scadere alla fine del mese. L'operazione ha il suo comando a Roma, presso l'aeroporto militare di Centocelle, ed è guidata dal contrammiraglio Fabio Agostini. Suo compito principale è quello di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia. Si tratta di un'azione essenziale per contribuire alla riduzione delle ostilità in Libia, ma anche per contra-

stare l'influenza che nel conflitto hanno una serie di Stati della regione. Sottolinea come Irini svolga una sorveglianza aerea e satellitare dei movimenti marittimi, con la possibilità di svolgere ispezioni sulle imbarcazioni sospettate di trasportare armi o materiale connesso da e verso la Libia. Si tratta attualmente dell'unica operazione della comunità internazionale impegnata nell'implementazione dell'embargo sulle armi.

In questi mesi Irini ha svolto un'intesa attività di controllo del traffico da e verso la Libia, che però è stato condizionato dalla scarsità dei mezzi a disposizione, concessi in via volontaria dagli Stati che partecipano all'operazione. Il 28 gennaio il Comandante dell'operazione ha svolto un'audizione presso le Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, che si è rivelata di grande interesse. Nel corso di questo incontro l'ammiraglio Agostini ha prospettato una serie di questioni da risolvere per rafforzare l'efficacia dell'operazione, tra cui il rafforzamento degli attuali assetti, il superamento dello stallo politico con le autorità locali al fine di avviare le attività di formazione della guardia costiera e della marina libiche, il miglioramento della cooperazione con la NATO e l'individuazione di altri porti (oltre quello di Marsiglia), per il dirottamento delle navi intercettate in mare in violazione dell'embargo.

Si tratta di questioni che le Commissioni Esteri e Difesa possono senz'altro fare proprie, chiedendo al Governo di lavorare, in sede europea, per far convergere su queste posizioni anche gli altri Stati.

Evidenzia inoltre come vi siano ulteriori questioni che attengono alla vera e propria revisione strategica dell'operazione. Da un lato occorre valorizzare le sinergie tra l'operazione Irini e le altre iniziative dell'Unione europea e degli Stati membri, a cominciare dalla missione EUBAM Libia, nel quadro di un maggior coinvolgimento dell'Unione nel c.d. «processo di Berlino» e nel sostegno al dialogo politico tra le parti.

Rileva altresì come occorra poi lavorare, d'intesa con i nostri Paesi *partner*, per cercare di attribuire all'operazione, previo mandato del Consiglio di sicurezza e d'intesa con le autorità libiche, un ruolo significativo nell'ambito del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'accordo di cessate il fuoco sottoscritto il 23 ottobre 2020. Il tema di fondo è recuperare un ruolo politico e diplomatico forte per l'Unione europea nello scenario libico. La situazione sul terreno è nota, con una guerra civile che va avanti da dieci anni, ma con segnali che sembrano incoraggianti. In politica estera, tuttavia, sottolinea come esista una regola fondamentale, quella per cui se si apre un vuoto politico, esso viene subito riempito da altri, come appunto successo in Libia. A fronte di un progressivo disimpegno degli Stati uniti, e poi delle difficoltà e – purtroppo – anche delle divisioni tra i Paesi europei, in Libia sono entrati due soggetti importanti come la Turchia e la Russia. Si tratta per certi versi di uno stravolgimento epocale, che chiede all'Europa di fare uno sforzo maggiore che in passato. Per questo motivo ritiene si debba cominciare con gli strumenti già disponibili: dell'operazione Irini, della missione civile EUBAM e delle diverse iniziative anche bilaterali dei singoli Stati.

Segnala da ultimo che di questi temi si è parlato la scorsa settimana nella Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, svolta da remoto, sotto la Presidenza di turno portoghese, e alla quale, come presidente della Commissione difesa, ha ella stessa partecipato, insieme al Presidente Petrocelli, al collega Urso e ai colleghi della Camera.

Ricorda come le Commissioni esteri e difesa della Camera stiano esaminando in parallelo uno stesso testo di risoluzione. L'intento è quello di dare un segnale forte e unitario dell'attenzione del Parlamento italiano a questo tema.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VATTUONE *(PD)* rimarca come il tema della revisione strategia della missione Irini costituisca un aspetto di rilievo per gli aspetti correlati alla sicurezza del Nord Africa e dell'intero Mediterraneo. L'operazione Irini ha fino ad oggi conseguito obiettivi importanti. Affrontando i profili critici segnalati anche dall'ammiraglio Agostini, come peraltro auspicato di recente anche dall'Alto rappresentante dell'Unione Josep Borrell, essa potrà rafforzare il suo ruolo chiave per la stabilizzazione dell'area.

Il senatore URSO *(FdI)* è favorevole al proseguimento dell'operazione Irini, pur non potendosi esimere dal constatare come essa non abbia raggiunto gli obiettivi preposti, in particolare quello di fermare il traffico di armi verso le due parti che si contendono militarmente la Libia.

La missione ha mostrato i suoi limiti anche in occasione del recente sequestro dei pescatori italiani. Conclude affermando la necessità che Irini registri una opportuna revisione dei suoi strumenti operativi, affinché si pervenga anche ad un'efficace contrasto del traffico di esseri umani nel Mediterraneo.

Il senatore AIMI *(FIBP-UDC)*, concordando pienamente con il collega Urso, esprime il proprio assenso nei confronti della bozza di risoluzione.

A suo modo di vedere, il contrasto all'arrivo di armi alle fazioni libiche è strettamente connesso al traffico di migranti, dal momento che il denaro generato da quest'ultimo va a riversarsi, molto spesso, nell'acquisto di armamenti.

Non essendo più possibile continuare irresponsabilmente a negare tale realtà, si pone, conseguentemente, l'urgenza di realizzare oltre all'embargo, delle armi, anche un efficace blocco navale.

Conclude facendo notare come tale nuovo approccio si risolverebbe, di fatto, in una vera e propria operazione umanitaria, nel nome dell'Italia e dell'Europa, che contribuirebbe a evitare la morte di migliaia di persone disperate, reprimendo, al contempo, un business criminale.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA tiene a ricapitolare brevemente i più recenti sviluppi del processo di stabilizzazione in corso in Libia sotto egida ONU. Dopo la designazione, lo scorso 5 febbraio, da parte del Foro di Dialogo Politico Libico, dei vertici dell'autorità esecutiva temporanea che dovrà condurre il paese alle elezioni del 24 dicembre, si è aperta una nuova fase politica che induce a cauto ottimismo.

Innanzitutto, il Premier designato Dabaiba ha formato la sua squadra di governo che proprio in queste ore ha ottenuto, a larga maggioranza, la fiducia della Camera dei Rappresentanti, riunita in plenaria a Sirte. È di per sé significativo il fatto stesso che la Camera si stia riunendo a Sirte e, al riguardo, occorre apprezzare il senso di responsabilità dei deputati e di quanti hanno lavorato per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza, a partire dalla Commissione Militare Congiunta (JMC 5+5).

L'ottenimento della fiducia, da parte del Parlamento, rappresenta, secondo il Sottosegretario, un passaggio cruciale per assicurare che la Libia sia dotata di un Governo unitario, pienamente legittimato ed efficace, per assicurare la piena attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco, incluso il pieno ritiro dal paese di combattenti e mercenari stranieri, avviare un processo di riconciliazione nazionale e superare l'attuale crisi socio-economica.

In una fase critica del processo politico libico, che va sostenuto e protetto da interferenze interne ed esterne, l'Italia continuerà ad adoperarsi in tutte le sedi ed in stretto raccordo con la Missione UNSMIL ed i principali partner internazionali, a sostegno del percorso virtuoso intrapreso, nella piena consapevolezza delle numerose sfide che rimangono.

In questo quadro, peraltro, l'Operazione Irini costituisce senz'altro il contributo più concreto e visibile dell'Unione Europea al Processo di Berlino a guida ONU e alla stabilizzazione della Libia.

Il bilancio – prosegue l'oratore – può essere ritenuto positivo, pur negli inevitabili limiti posti dal quadro giuridico internazionale allo svolgimento dell'azione di attuazione dell'embargo di armi da e verso la Libia.

In effetti, l'attività svolta ha consentito di dissipare con i fatti le perplessità manifestate da parte di alcuni Paesi, al momento del lancio dell'operazione, che lamentavano possibili sbilanciamenti a favore di una parte sull'altra. I casi di sospetta violazione dell'embargo, sono, infatti, egualmente distribuiti tra quelli a favore del Governo di Accordo Nazionale (GAN) e quelli a vantaggio dell'esercito della Cirenaica.

L'oratore evidenzia, quindi, come l'Italia, che detiene il Comando di Irini, ne ospita il Quartier Generale, e ha assunto particolari responsabilità in seno all'Operazione, abbia ogni interesse a vedere riconosciuto il carattere equilibrato dell'azione dell'operazione.

Un aspetto su cui si potrà e dovrà lavorare ulteriormente, auspicando che gli sviluppi del processo politico in Libia lo favoriscano, riguarda la formazione della Guardia Costiera e della Marina libiche.

L'Italia continuerà a chiedere e a facilitare, ove possibile, la finalizzazione degli accordi necessari per l'avvio di queste attività, che naturalmente richiedono la collaborazione piena delle autorità libiche e su cui si

possono realizzare importanti sinergie con l'altra missione della UE in Libia, EUBAM, che opera a sostegno del controllo delle frontiere e del consolidamento dello stato di diritto.

Allo stesso modo, proseguirà l'impegno per favorire la conclusione di un accordo di collaborazione con la NATO, soprattutto per ciò che concerne lo scambio informativo con l'Operazione *Sea Guardian*, su cui però occorrerà svolgere opera di convincimento sull'intera *membership* dell'Alleanza Atlantica.

Conclude ringraziando le Commissioni per l'iniziativa della risoluzione in titolo, che certamente va nella direzione auspicata, in vista dell'adeguamento operativo, in occasione del rinnovo, della missione.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, nel ricordare le analisi che l'ammiraglio Agostini ha svolto per il miglioramento e la prosecuzione dell'operazione, evidenzia che la risoluzione in corso di discussione si muove in una direzione pienamente condivisibile.

Interviene per dichiarazioni di voto il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza, rimarcando tuttavia l'opportunità che sulla sicurezza del Mediterraneo si presti maggiore attenzione alle considerazioni strategiche ed al ruolo esercitato da potenze esterne. Conclude ringraziando le Forze armate italiane per il prezioso contributo svolto e per quello che saranno ulteriormente chiamate a svolgere in futuro, tenuto conto che a suo giudizio l'Italia si accinge a farsi carico di impegni ancor più gravosi per la sicurezza e la stabilità dell'area.

Il senatore URSO *(FdI)* preannuncia la posizione favorevole del proprio Gruppo e ribadisce quanto già precedentemente affermato, ossia l'insufficienza della missione nel raggiungere gli obiettivi prefissati, auspicando la predisposizione di un vero e proprio blocco navale capace di arrestare il traffico di armi, mercenari e esseri umani nello specchio di mare antistante la Libia.

Il senatore AIMI *(FIBP-UDC)* annuncia il voto favorevole della propria parte politica, concordando con il collega Urso sull'opportunità di allestire un idoneo blocco navale e auspicando, come autorevolmente evidenziato dal presidente Draghi, l'implementazione di una autentica autonomia strategica da parte dell'Unione europea.

La senatrice DONNO *(M5S)*, preannuncia anch'ella il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza, auspicando in particolare un considerevole aumento dei contributi degli Stati partecipanti all'operazione e maggiori sinergie con altre iniziative della NATO in corso, a partire dall'operazione *Sea Guardian*.

Il senatore VATTUONE *(PD)*, ricordando il contesto non facile in cui si colloca l'operazione Irini, interviene per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice GARAVINI *(IV-PSI)* conferma il voto favorevole della propria parte politica, plaudendo alla circostanza per cui tutte le forze politiche rappresentate in Senato si accingano, in maniera unanime, ad adottare un documento che appoggia una missione europea, in cui, peraltro, l'Italia gioca un ruolo di primo piano.

Il senatore MARILOTTI *(Europeisti-MAIE-CD)*, dopo aver annunciato il voto favorevole del proprio Gruppo, auspica un potenziamento della complessa e articolata operazione Irini, rispetto alla quale sia l'Italia che l'Europa non possono assolutamente permettersi di fallire.

Previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione presentata dai Relatori viene infine approvata dalle Commissioni riunite.

La presidente PINOTTI si compiace dell'esito unanime della votazione.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

# RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 739 (*Doc.* XXIV, N. 30)

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sulle prospettive della revisione strategica dell'operazione EUNAVFOR MED Irini;

considerato che:

l'operazione militare EUNAVFOR MED Irini è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea il 31 marzo 2020, con un mandato iniziale della durata di un anno;

l'operazione, cui partecipano attualmente, con contributi di diversa natura, 24 Stati Membri, ha il suo comando a Roma, presso l'aeroporto militare di Centocelle, ed è guidata dal contrammiraglio Fabio Agostini;

il compito principale dell'operazione è contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia, attività nel cui ambito Irini impiega mezzi aerei, satellitari e marittimi e può svolgere ispezioni sulle imbarcazioni sospettate di trasportare armi o materiale connesso da e verso la Libia;

considerato altresì che:

nel corso della sua recente audizione presso le Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, svoltasi il 28 gennaio 2021, il Comandante dell'operazione ha prospettato una serie di questioni da risolvere per rafforzare l'efficacia dell'operazione, tra cui il rafforzamento degli attuali assetti, il superamento dello stallo politico con le autorità locali al fine di avviare le attività di formazione della guardia costiera e della marina libiche; il miglioramento della cooperazione con la NATO; l'individuazione di altri porti (oltre quello di Marsiglia), per il dirottamento delle navi intercettate in mare in violazione dell'embargo; il rafforzamento dell'approccio integrato dei profili militari e civili coinvolti nell'operazione, per meglio coordinare i vari contributi dell'UE e degli Stati membri a supporto delle istituzioni libiche;

visti i recenti sviluppi della situazione in Libia;

tenuto conto del dibattito sviluppatosi, su questo tema, nella recente Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza e difesa comune, svoltasi il 3 e 4 marzo scorsi;

impegnano il Governo a svolgere ogni idonea attività, nell'ambito del processo di revisione strategica dell'operazione Irini, in vista del rinnovo del suo mandato, al fine di:

sollecitare gli Stati partecipanti ad aumentare i propri contributi all'operazione in termine di assetti e personale;

individuare le condizioni per la messa a disposizione di ulteriori porti, più vicini all'area di operazioni, verso cui dirottare le navi sequestrate nel corso dell'attività di contrasto al traffico di armi da e verso la Libia;

sollecitare la definizione di un accordo di collaborazione con la Nato, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni con l'operazione *Sea Guardian*;

favorire una campagna d'informazione su compiti e risultati dell'operazione, anche in cooperazione con le altre istituzioni europee;

rafforzare i compiti secondari dell'operazione, in primo luogo le attività di formazione della guardia costiera e della marina libiche;

valorizzare le sinergie tra l'operazione Irini e le altre iniziative dell'Unione europea e degli Stati membri, a cominciare dalla missione EUBAM Libia, nel quadro di un maggior coinvolgimento dell'Ue nel c.d. «processo di Berlino» e nel sostegno al dialogo politico tra le parti;

discutere la possibilità di attribuire all'operazione, previo mandato Onu e d'intesa con le autorità libiche, un ruolo significativo nell'ambito del meccanismo di monitoraggio e verifica sotto egida ONU dell'accordo di cessate il fuoco sottoscritto il 23 ottobre 2020.

# AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 134**

*Presidenza del Presidente*
PARRINI

*Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL* DOC. *XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)*

## Plenaria

**226ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PARRINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 897 E CONNESSI*

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede al Presidente di sollecitare ancora una volta l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sul testo dei disegni di legge n. 897 e connessi, in materia

di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private, e sui relativi emendamenti.

Considerato che l'esame di questi provvedimenti è sospeso ormai da più di un anno, ritiene non più rinviabile una verifica delle condizioni per completare l'*iter* in sede referente.

Il PRESIDENTE, nel ripercorrere le vicende dell'*iter* del provvedimento e nel ricordare i solleciti inoltrati a suo tempo al Presidente della Commissione bilancio, assicura che darà seguito alla richiesta del senatore Augussori.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. 240)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La relatrice MANTOVANI *(M5S)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Riguardo ai rilievi proposti, sottolinea che sono state recepite le segnalazioni di aziende coinvolte nella realizzazione del perimetro nazionale della cybersicurezza, anche a seguito di una interlocuzione intercorsa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), attraverso il Ministro dei rapporti con il Parlamento, congiuntamente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

A tale proposito, precisa che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato proprio oggi il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, in un testo identico a quello appena illustrato.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, propone di inserire un'ulteriore osservazione riferita alla misura di sicurezza 3.3.1 dell'allegato B, nel senso di sottolineare l'opportunità di inserire al punto 1, dopo le parole: «che hanno accesso ai predetti dati», il seguente periodo: «I dati digitali esternalizzati sono protetti, durante il trasporto dalla sorgente alla destinazione, per il tramite di un algoritmo di cifratura nazionale certificato dall'Autorità nazionale per la sicurezza. L'Autorità nazionale per la sicurezza gestisce e distribuisce le necessarie chiavi di protezione sia simmetriche sia asimmetriche».

Poiché si tratta di una questione estremamente tecnica, che richiede – a suo avviso – un approfondimento, ritiene preferibile uno slittamento del voto sullo schema di parere alla prossima settimana.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* chiede di verificare l'incidenza a livello procedurale della modifica che si richiede di apportare allo schema di decreto in esame.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione deve valutare se procedere in ogni caso alla votazione dello schema di parere nella seduta odierna oppure rinviarla alla prossima settimana, per valutare in modo approfondito la proposta di modifica avanzata dal senatore Pagano, che risulta particolarmente complessa dal punto di vista tecnico.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo colma finalmente una lacuna, più volte sottolineata dal Gruppo della Lega, circa la definizione di «incidente» avente impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Rileva tuttavia l'esigenza di modificare l'osservazione n. 3, aggiungendo la seguente precisazione: «prevedendo al contempo misure incentivanti per gli operatori che garantiranno i trattamenti suddetti presso infrastrutture localizzate e gestite sul territorio nazionale». Infatti, non essendo possibile evitare che i dati siano conservati mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea, soprattutto in presenza di costi minori, si potrebbe almeno incentivare la conservazione e gestione di queste informazioni all'interno del territorio nazionale.

Infine, ritiene opportuno inserire un richiamo a tutti i rilievi proposti dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritiene condivisibile lo schema di parere della relatrice, con l'integrazione proposta dal senatore Augussori, per disincentivare la trasmigrazione di dati sensibili in Paesi esteri, seppur facenti parte dell'Unione europea.

In ogni caso, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo schema di parere alla prossima settimana, anche per consentire al senatore Pagano di spiegare le implicazioni di carattere tecnico che la proposta di modifica da lui avanzata comporterebbe.

La senatrice VALENTE *(PD)* concorda con il senatore Vitali circa l'opportunità di un rinvio per un ulteriore approfondimento della materia.

Il sottosegretario MALPEZZI si dichiara disponibile a verificare immediatamente la possibilità di recepire le proposte di modifica avanzate. Qualora ciò non fosse possibile prima del termine della seduta, il Governo

accoglierebbe la proposta di un rinvio alla prossima settimana, purché lo schema di parere sia posto in votazione entro martedì 16 marzo.

La relatrice MANTOVANI *(M5S)* ritiene che la modifica proposta dal senatore Pagano sia inopportuna, in quanto l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale, che tra l'altro comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza.

Tuttavia, in considerazione dei diversi rilievi emersi nel corso della discussione, concorda sull'opportunità di un rinvio alla prossima settimana, per consentire una rivalutazione complessiva delle modifiche proposte.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* rassicura la relatrice che la proposta di modifica è stata avanzata da esperti del settore, che non metterebbero a rischio la sicurezza nazionale.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla prossima settimana, in modo da effettuare i necessari approfondimenti di carattere tecnico.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(Doc.* XXVII, n. 18) *Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»***
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Ritiene che ci siano elementi sufficienti per la predisposizione di uno schema di parere, che – sottolinea – dovrà necessariamente essere votato entro giovedì 18 marzo.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che sia il Ministro della pubblica amministrazione sia il Ministro dell'economia, nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni parlamentari, hanno fatto riferimento alla necessità di una rivisitazione della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), predisposta dal Governo nel mese di gennaio, soprattutto con riferimento alla parte progettuale. Ritiene che sarebbe inutile esprimere il parere su un testo che il Governo si appresta a modificare.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite 5ª e 14ª sul testo che è stato trasmesso al Parlamento. Qualora fossero formalizzate le modifiche annunciate, sarebbe eventualmente richiesto un parere sul nuovo testo.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* concorda con le considerazioni del Presidente. Eventualmente, nella predisposizione del parere, si potrà tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel dibattito e nel corso delle audizioni.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede se, nella elaborazione di eventuali osservazioni, si potranno inserire le ulteriori informazioni acquisite durante le comunicazioni sulle linee programmatiche dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e le altre audizioni informali.

Il PRESIDENTE sottolinea che la Commissione potrà fare riferimento a tutti gli elementi acquisiti finora, purché la maggioranza raggiunga un orientamento condiviso sullo schema di parere.

Il senatore TONINELLI *(M5S)* concorda sull'opportunità di proseguire i lavori sul Documento al momento all'esame delle Commissioni di merito, purché il Governo tenga costantemente aggiornato il Parlamento sulle modifiche che intenderà apportare.

Sottolinea, quindi, che per il Movimento 5 Stelle assume particolare rilevanza la definizione di un percorso metodologico, informato soprattutto a principi di trasparenza, che dovrà essere seguito dai Dicasteri coinvolti nell'implementazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presidente PARRINI *(PD)*, in qualità di relatore, invita quindi i Gruppi a far pervenire in forma scritta eventuali osservazioni, in modo da poterne tenere conto già in sede di predisposizione, la prossima settimana, dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1196)** ***AUGUSSORI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***

(Esame e rinvio)

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo, soprattutto in considerazione della presentazione

da parte del Governo del decreto-legge n. 25, volto a posticipare la data delle consultazioni elettorali per il 2021: ciò consente infatti di giungere alla sua approvazione già prima delle elezioni amministrative di quest'anno.

Riferisce quindi sul contenuto del disegno di legge, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale comma prevede che, qualora alle elezioni sia stata ammessa un'unica lista, la consultazione sia valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune comprende nel computo anche gli elettori residenti all'estero, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali.

La stessa materia, con riferimento ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è disciplinata anche dall'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione per concentrare le disposizioni in un'unica sede.

Nei piccoli Comuni ove vi è un rilevante numero di elettori iscritti all'AIRE – che generalmente non esercitano il diritto di voto – può mancare il quorum di validità della consultazione. La problematica è più che mai evidente nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri.

Per ovviare a questa problematica e per evitare il rischio che sia annullata la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli Comuni che risiedono e vivono nel proprio territorio, la modifica proposta intende escludere gli elettori residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ai soli fini della validità della consultazione.

Ricorda che, durante l'esame in Commissione affari costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di intervenire in materia con modifiche normative al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Segnala inoltre che più volte la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, riconoscendo la legittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore statale, ma anche della scelta opposta operata da quello regionale (legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2003): la materia elettorale, per la sua spiccata politicità, si caratterizza infatti per una notevole discrezionalità nell'adozione delle scelte legislative.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevedendo che nei Comuni con popolazione compresa tra 500 e 2.000 abitanti il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 50 elettori, mentre nei Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti è richiesto un numero di sottoscrizioni variabile, compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori. La disposizione diverrebbe ancora più opportuna se, accanto allo scomputo degli elettori iscritti all'AIRE, il *quorum* per la validità delle elezioni nel caso in cui si presenti una sola lista venisse abbassato a una cifra inferiore al 50 per cento.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritiene che la questione debba necessariamente essere affrontata, in quanto il problema è reale e concreto. Tuttavia, la soluzione proposta dal disegno di legge in esame potrebbe avere implicazioni che sarebbe opportuno approfondire attraverso audizioni di esperti.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, benché sull'argomento ci sia un orientamento condiviso, come emerso in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021.

Considerato che alla Commissione affari costituzionali è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 2120, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ritiene che si potrebbe presentare in quella sede un emendamento sullo scomputo degli iscritti all'AIRE dalle liste elettorali dei piccoli Comuni, applicabile alle sole elezioni amministrative di quest'anno, al fine di anticipare la modifica permanente del TUEL prevista dal provvedimento in titolo.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, incaricato di riferire sul disegno di legge n. 2120, concorda con il Presidente sulla soluzione proposta di inserire la modifica in sede di conversione del decreto-legge n. 25 e poi renderla definitiva con l'approvazione del disegno di legge in titolo, dopo aver svolto le audizioni informali per i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di far pervenire l'elenco dei soggetti da convocare in audizione entro venerdì 12 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2120)** ***Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021***
(Esame e rinvio)

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, relatore, illustra il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, che reca misure urgenti in merito allo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Sono oggetto di rinvio le seguenti consultazioni elettorali:

– le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;

– le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

– le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature;

– le elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;

– le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021;

– le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo.

L'articolo 2 prevede che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Nello specifico, si stabilisce che le votazioni si svolgano in due giornate (domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).

Con riferimento allo spoglio delle schede e all'ordine di scrutinio, si dispone che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera e per il Senato con elezioni regionali o amministrative, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o amministrative.

Relativamente agli adempimenti comuni, si prevede che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, comprese quelle concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Si dispone, inoltre, che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio e che, nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Quanto agli oneri, si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1900)** ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultate dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

**(549)** ***FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che alla scadenza del termine, fissato per il 21 gennaio, sono stati presentati 22 emendamenti, *(pubblicati in allegato)*.

Il relatore RUOTOLO *(Misto)* chiede di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per consentire al Governo di approfondire il contenuto degli emendamenti, anche sulla base delle deleghe che dovessero essere attribuite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1785)** ***Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***

(Esame e rinvio)

La relatrice VALENTE *(PD)* illustra il disegno di legge in esame, presentato da senatrici e senatori esponenti di tutti i gruppi parlamentari,

volto a colmare alcune lacune esistenti nell'ordinamento in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzato a promuovere l'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti e negli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi. In particolare, richiamando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dalla legge n.132 del 1985, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato sull'Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché le disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorra alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

Prevede inoltre che la Repubblica favorisca il pieno sviluppo della persona e sostenga la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuova la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisca l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizzi la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge n. 87 del 1953 disponendo che, nella composizione della Corte costituzionale, sia rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti – da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni – e siano previste le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della suddetta quota.

L'articolo 3, intervenendo sulla legge n. 936 del 1986, prevede il medesimo equilibrio di genere nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo 4, in tema di composizione del Consiglio superiore della magistratura, modifica la legge n. 195 del 1958 e fissa al 50 per cento – da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni – la misura del rispetto del principio di equilibrio di genere. Prevede altresì che le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato siano stabilite in modo da garantire il rispetto di tale quota. Reca, inoltre, ulteriori novelle alla legge n. 195 del 1958 che riguardano più specificamente la presentazione

delle candidature e il sistema di elezione. Nello specifico, si dispone che, nel caso in cui sia espresso un secondo voto, questo debba essere riferito a un candidato di sesso diverso dal primo, pena la nullità del secondo voto.

L'articolo 5 impone di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione di tutte le più importanti autorità indipendenti che operano nel nostro ordinamento.

L'articolo 6 riguarda gli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Inoltre, si estendono anche alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, nonché alle società da queste controllate, le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* e al comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), che riservano al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale.

L'articolo 7, infine, interviene in tema di presenza femminile nei comitati di esperti di consulenza del Governo, modificando l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si richiede, per la scelta dei consulenti di nomina governativa, che il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere – anche in questo caso almeno nella misura di due quinti – da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La medesima disposizione è prevista anche nel caso in cui venga costituito un comitato di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Si precisa altresì che, qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tali disposizioni si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, a motivo della delicatezza della materia, chiede che si svolga un approfondito ciclo di audizioni, con assegnazione di un congruo termine per l'indicazione degli esperti da sentire.

Il PRESIDENTE propone di fissare, come termine per le richieste da parte dei Gruppi dei soggetti da audire, la giornata di mercoledì 17 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il PRESIDENTE comunica che al termine delle audizioni informali sul *Doc.* XXVII, n. 18 (Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza») che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e 4 marzo scorsi, nonché nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierna, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

# SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo,

considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;

ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;

considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto, sarebbe opportuno prevederne l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;

2) valuti il Governo di riformulare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b),* nella parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora «dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a cono-

scenza», al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

3) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1900

## Art. 1.

**1.0.1**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Definizione della disinformazione)*

1. L'attività di disinformazione è un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico.

2. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte.

3. La disinformazione si caratterizza per l'obiettivo perseguito di distrarre e dividere, insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti, al fine di disorientare i cittadini minando la loro fiducia nelle istituzioni e nei processi politici consolidati.».

---

## Art. 2.

**2.1**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«*0a)* definire la nozione di informazione in tutto o in parte non corrispondente al vero;».

---

**2.2**

PAGANO

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole*: «illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli», *con le seguenti:* «falsi, inesatti o ingannevoli ideati, presentati o promossi per causare intenzionalmente un nocumento nel pubblico o per finalità di lucro» *e le parole*: «le reti sociali telematiche», *con le seguenti*: «servizi della società dell'informazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

---

**2.3**

PAGANO

*Al comma 1, lettera* d), *dopo la parola:* «compiute», *inserire le seguenti:* «con modalità e caratteri sistematici».

---

**2.4**

PAGANO

*Al comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ai sensi degli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale».

---

**2.5**

PAGANO

*Al comma 1, lettera* g), *sostituire le parole da:* «sensibili» *fino alla fine con le seguenti:* «personali e al loro trattamento».

---

**2.6**

PAGANO

*Al comma 1, sostituire la lettera* h*) con la seguente:*

«*h)* verificare lo stato di attuazione degli strumenti di autoregolamentazione e co-regolamentazione promossi anche a livello europeo per la prevenzione e la repressione delle attività di disinformazione, istituendo all'uopo tavoli di confronto con gli operatori e le istituzioni competenti;».

---

**2.7**

PAGANO

*Al comma 1, lettera* i), *sostituire le parole:* «sociali telematiche» *con le seguenti:* «della società dell'informazione» *e le parole:* «dei reati» *con le seguenti:* «degli illeciti».

---

**2.8**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1, dopo la lettera* i*), inserire la seguente:*

«*i-bis*) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte a introdurre una procedura cautelare con finalità sanzionatorie presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che preveda una valutazione sulla falsità o meno di una notizia entro 48 ore dalla sua diffusione, nonché se la stessa sia stata diffusa intenzionalmente, artificialmente o in maniera automatizzata, con la possibilità di erogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e sospensive;».

---

**2.9**

PAGANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* l).

---

**2.10**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1, dopo la lettera* m*) inserire la seguente:*

*«m-bis*) definire la difformità tra legittima espressione di opinioni personali e la diffusione intenzionale di dati falsi a fini propagandistici in assenza di una verifica delle fonti;».

---

**2.11**

PAGANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* n).

---

**2.12**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1*, *dopo la lettera* n) *inserire la segente:*

«*n-bis*) indagare sui fenomeni di diffusione massiva di notizie volutamente false e prive di fonti verificate e come tali non rientranti nel perimetro dell'articolo 21 della Costituzione;».

---

**2.13**

PAGANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* o*).*

---

**2.14**

PAPATHEU

*Al comma 1, lettera* o*), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. Proporre soluzioni al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno della disinformazione *online* e di garantire le istituzioni contro le minacce e gli attacchi informatici;».

---

**2.15**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1,* d*opo la lettera* p*) inserire la seguente:*

«*p-bis*) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative normative volte ad espandere l'ambito applicativo del delitto di trattamento illecito di dati personali, di cui all'articolo 167 del Codice della *privacy*, con l'obiettivo di offrire una tutela ad ampio spettro rispetto a molteplici forme di lesione dell'identità personale realizzate abusando dei relativi dati;».

---

**2.16**

PAPATHEU

*Al comma 1, dopo la lettera* p) *inserire la seguente:*

«*p-bis*) verificare i sistemi di identificazione *online* volontari per migliorare la tracciabilità e l'identificazione dei fornitori di informazioni;».

---

**2.17**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1, lettera* r*), aggiungere in fine le seguenti parole:* «anche suggerendo iniziative volte all'elaborazione di procedure tecnologiche e sanzionatorie contro la modellazione del linguaggio, garantendo che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale siano progettati secondo precisi canoni di non discriminazione;».

---

**Art. 3.**

**3.1**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1, sostituire le parole*: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

---

**3.2**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 1, sostituire le parole*: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

---

**Art. 4.**

**4.1**

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «Per l'elezione del presidente» *con le seguenti:* «Il presidente é eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione».

---

**Art. 5.**

**5.1**

PAGANO

*Sopprimere il comma 4.*

---

# GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**217ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1474)** ***DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che dal Ministro della pubblica amministrazione non è ancora giunto il riscontro richiesto in ordine ai soggetti da audire.

Dopo interventi della relatrice D'ANGELO *(M5S)* e del senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)*, il PRESIDENTE dichiara che anche l'atto endoprocedimentale 12 dicembre 2020 del Ministero della giustizia, citato nella relazione tecnica inviata dal Governo alla 5ª Commissione sul provvedimento in titolo, sarebbe di estrema utilità all'esame della Commissione.

Il sottosegretario SISTO si impegna a farlo pervenire alla Presidenza della Commissione.

**(1438)** ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

**(1516)** ***IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***

**(1555)** ***MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***

**(1582)** ***BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***

**(1714)** ***ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE rileva che la 5ª Commissione non si è ancora pronunciata e che è imminente la sentenza della Corte costituzionale sull'argomento affrontato dai disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione ed il sottosegretario di Stato Sisto.

**(1662)** ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE propone di concludere la discussione generale e di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo 20 aprile, il che consentirebbe ai Gruppi ed al Governo di definire le rispettive posizioni ai fini della successiva discussione degli articoli e relativi emendamenti.

Il sottosegretario SISTO ricorda che il Ministro della giustizia ha fissato per il 30 aprile la data finale per il processo di maturazione di una posizione condivisa del Governo, alla cui definizione potrà essere sicuramente utile il precedente deposito degli emendamenti da parte dei Gruppi.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* richiede l'adozione di un metodo condiviso da parte dei Gruppi, che si giovi di una reale discussione generale, foriera di soluzioni concordate da parte della Commissione nel suo complesso.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* richiede una seduta appositamente dedicata alla discussione generale in modo che ogni Gruppo possa esprimere la sua posizione sul testo.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* ricorda che il testo deriva dal precedente Governo e che la scansione procedurale proposta dal Presidente e condivisa dal sottosegretario, consentirebbe ai Gruppi una più funzionale metodologia di lavoro.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* concorda con la scansione proposta dal Presidente e dal Governo, dichiarando che la discussione degli emendamenti potrà comunque consentire ai Gruppi di pronunciarsi.

Il senatore BALBONI *(FdI)* prende atto dell'assenza di unanimità tra i Gruppi e, pertanto, invita il Presidente a mantenere aperta la discussione generale. Peraltro, che il testo del disegno di legge del precedente Governo sia da rimaneggiare lo si apprende dalla stampa, mentre il rappresentante del Governo non ha ancora riferito alla Commissione sui contenuti delle intese che si sarebbero raggiunte a via Arenula: è una metodologia assai discutibile, rispetto alla quale si richiede di salvaguardare la funzione istituzionale della Commissione, che non può limitarsi a ratificare decisioni assunte altrove.

Il PRESIDENTE avverte che sul metodo di lavoro si è pronunciato il SOTTOSEGRETARIO presente in seduta, mentre la posizione del Ministro, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà espressa in una seduta della prossima settimana. Se sulla proposta procedurale non c'è accordo, dichiara che la discussione generale avrà luogo martedì prossimo, unitamente al parere sul «Piano nazionale di ripresa e resilienza»: in tale seduta sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, per la quale la data oggi ipotizzata non ha registrato dissensi.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Alla relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, che richiede dati statistici aggiornati, il sottosegretario SISTO dichiara la sua disponibilità, purché la richiesta pervenga mediante l'invio di un questionario scritto. Su richiesta della senatrice ROSSOMANDO *(PD)*, il PRESIDENTE precisa che alla redazione della richiesta concorreranno tutte e tre le correlatrici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE ravvisa, nella discussione testé svoltasi, elementi che giustificano l'immediata convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* richiede che nel novero dei relatori sul PNRR sia incluso anche un componente del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* dichiara che anche il Gruppo Italia Viva-PSI avrebbe titolo ad un relatore sul PNRR.

Mentre sulle restanti questioni di programmazione deciderà l'Ufficio di Presidenza integrato, la questione sollevata dai senatori D'Angelo e Cucca attiene alle strette competenze del Presidente di Commissione e pertanto sarà definita immediatamente: l'integrazione, nel novero dei relatori, di ulteriori nominativi individuati tra i Gruppi non precedentemente in maggioranza è una scelta discrezionale che il Presidente della Commissione giustizia ha assunto, in riferimento a disegni di legge per i quali già in precedenza era stato nominato uno o più relatori. Sul PNRR, invece, la nomina è successiva alla costituzione del nuovo Governo ed è stata assunta, consapevolmente, individuando due soli relatori. Il PRESIDENTE pertanto non accede alle richieste avanzate.

Non facendosi ulteriori osservazioni, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato immediatamente alla fine della presente seduta.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 160**

*Presidenza del Presidente*
OSTELLARI

*Orario: dalle ore 12,20 alle ore 12,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

# DIFESA (4ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**94ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PINOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

La presidente PINOTTI informa che la senatrice Pucciarelli, nominata sottosegretario di Stato per la difesa, cessa di fare parte della Commissione, sostituita dalla senatrice Casolati, cui dà il benvenuto.

Si associa la Commissione.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare assegnato sulle prospettive della riabilitazione storica dei militari fucilati durante la Prima guerra mondiale (n. 612)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc*. XXIV, n. 31)

La presidente PINOTTI *(PD)*, in qualità di relatrice, ricorda brevemente il lavoro condotto dalla Commissione sul tema della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati da tribunali militari nel corso della Prima guerra mondiale. Ricorda che la Commissione, dopo aver avviato l'esame del disegno di legge n. 991, aveva unanimemente deliberato di richiedere un affare assegnato sul tema, ritenendo lo strumento della risoluzione come più adeguato a trattare la materia. Solo successivamente a tale

decisione, è stato poi assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2034, il cui esame non è stato quindi avviato.

Illustra quindi una bozza di risoluzione (pubblicata in allegato). Evidenzia come il testo della risoluzione sia il frutto di una scelta condivisa da tutti i Gruppi. Si tratta di un testo equilibrato, che risponde all'esigenza, giustamente tuttora molto avvertita in alcune parti del nostro Paese, di un riconoscimento storico per chi ha subito una condanna capitale per reati di disciplina, subendo una severità crudele e sproporzionata, che non si giustifica neanche con le condizioni spaventose di una guerra. La Commissione ha tenuto conto del dibattito sviluppatosi in altri Paesi, che in alcuni di essi ha condotto ad atti simbolici e solenni di riparazione storica e ha scelto un percorso quanto più possibile condiviso che, evitando il rischio di produrre ulteriori lacerazioni, restituisse tali caduti alla storia e alla memoria nazionali, riconoscendoli come vittime di guerra. La risoluzione prevede che nel Complesso del Vittoriano venga posta un'iscrizione in memoria di questi caduti. La risoluzione propone di svelare questa targa in occasione del centenario della collocazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, che si celebrerà il prossimo 4 novembre, anniversario importante e simbolico, ricordato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso di fine anno dello scorso dicembre come uno degli appuntamenti significativi del 2021, e citato anche dal ministro Guerini nell'audizione di ieri presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato. Sottolinea come nella risoluzione si preveda di favorire la fruibilità degli archivi storici delle Forze armate e di sostenere le iniziative finalizzate al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti. È inoltre prevista la pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comune di nascita, per l'eventuale pubblicazione nell'albo comunale.

Interviene in discussione generale il senatore VATTUONE *(PD)*, evidenziando come il tema in discussione sia tuttora particolarmente sentito, stante anche l'esigenza di recuperare la memoria storica di questi caduti. Nel ricordare come il percorso che ha portato alla presentazione del testo di risoluzione in discussione sia stato condiviso da tutte le forze politiche, sottolinea come il gesto simbolico ad esso sotteso vada nella direzione del pieno recupero della memoria di queste vittime.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ ricorda che il tema del recupero della memoria di queste vittime sia dibattuto da più di venti anni, come in altri Paesi. Afferma come l'iniziativa non debba essere ascritta ad un tentativo di revisionismo di quelle vicende storiche, ma alla necessità di costruire una memoria condivisa intorno a persone, oltre 750, che sono state vittime di condanne eseguite in assenza di piene garanzie giuridiche e di un giusto processo. Sulla risoluzione proposta, il Governo non può che formulare un giudizio positivo, sottolineando l'opportunità che questa operazione di re-

cupero della memoria coincida con il centenario della traslazione del Milite ignoto.

Si passa alla votazione del documento in titolo.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*, preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza. Si tratta di una iniziativa del tutto opportuna, al fine di recuperare la memoria di persone che, seppure non sono necessariamente equiparabili ai caduti in virtù di gesti eroici, furono uccise talvolta in modo sommario, e in alcuni casi senza che neppure si fossero rese responsabili di alcun reato, ma unicamente vittime delle terribili conseguenze della guerra.

Viene quindi posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione formulata dalla Presidente relatrice, che risulta approvata.

La PRESIDENTE si compiace dell'esito unanime della votazione, assicurando l'impegno proprio e della Commissione per l'effettiva attuazione del contenuto della risoluzione appena approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1893)** ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***, approvato dalla Camera dei deputati

**(1542)** ***D'ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo***

**(1950)** ***Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre 2020.

La presidente PINOTTI ricorda che nella giornata di lunedì 8 marzo, alla scadenza del termine fissato, sono stati presentati 124 emendamenti, *pubblicati in allegato*, inviati alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio, per i relativi pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

# RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 612 (*Doc.* XXIV, n. 31)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sulle prospettive della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati durante la Prima guerra mondiale;

considerata la necessità di preservare la memoria degli oltre 700 militari italiani fucilati, nel corso della Prima guerra mondiale, a seguito di sentenze emesse dalle Corti militari per reati contro la disciplina, anche in assenza di un comprovato e oggettivo accertamento di responsabilità;

tenuto conto del fatto che tali eventi, pure se inquadrati nelle circostanze eccezionali in cui si sono svolti, rappresentano un capitolo doloroso e troppo a lungo rimosso della nostra storia, che tocca sensibilità ancora oggi vive, soprattutto in alcuni territori del Paese;

vista l'opportunità che la Repubblica, che onora la memoria di coloro che nel corso della Prima guerra mondiale hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, riconosca anche il sacrificio di tali caduti;

avvertita l'esigenza di un percorso quanto più possibile condiviso che, senza produrre ulteriori lacerazioni, restituisca tali caduti alla storia e alla memoria nazionali, riconoscendoli come vittime di guerra;

tenuto conto del dibattito sviluppatosi in altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, che in alcuni di essi ha condotto ad atti simbolici e solenni di riparazione storica;

nell'approssimarsi del centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria;

impegna il Governo:

– a provvedere, tramite il Ministero della difesa, ad affiggere nel Complesso del Vittoriano a Roma, un'iscrizione in memoria dei militari italiani fucilati nel corso della Prima guerra mondiale per reati contro la disciplina, a seguito di processi sommari e senza l'accertamento della loro responsabilità, per offrire una testimonianza di solidarietà ai militari caduti, ai loro familiari e alle popolazioni interessate;

– a provvedere che tale iscrizione venga svelata nel corso di una cerimonia pubblica, da tenersi auspicabilmente nell'ambito delle commemorazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, previste per il mese di novembre del 2021;

– a provvedere, sempre tramite il Ministero della difesa, dopo gli opportuni approfondimenti storici, alla pubblicazione dei nomi e delle cir-

costanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comune di nascita, per l'eventuale pubblicazione nell'albo comunale;

– a garantire la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato;

– a promuovere ogni iniziativa volta al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti e ogni attività di ricerca storica che contribuisca alla ricostruzione del primo conflitto mondiale, con specifico riferimento alle vicende dei militari italiani condannati alla pena capitale.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1893

## Art. 1.

**1.1**

De Falco

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. – *1*. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza"».

---

**1.2**

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato, nell'osservanza dei doveri e nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale di leva, di quello in congedo assoluto e degli allievi della categoria dei militari di truppa.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. Sono esclusi dal diritto di cui al comma 2 i militari che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa, di Capo di stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «ad associazioni professionali a carattere sindacale» *con le seguenti*: «ad associazioni sindacali»;

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-*bis*. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

e) *sopprimere il comma 6*.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 8.*

---

**1.3**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi».

---

**1.0.1**

DE FALCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militati per la durata del corso di formazione di base.».

---

**Art. 2.**

**2.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si informano ai princìpi di democrazia, trasparenza e neutralità e non interferiscono con la coesione interna, l'efficienza e la prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.»;

b) *al comma 2*:

1) *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* neutralità ed estraneità ad associazioni sindacali diverse dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;»;

2) *sopprimere la lettera* c);

3) *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

«*d)* trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;»;

4) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* divieto di esercizio del diritto di sciopero.»;

5) *sopprimere la lettera e).*

---

**2.2**

DE FALCO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1. *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate.»;

2. Al comma 2 sopprimere la lettera *e).*

---

**2.3**
D'ARIENZO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «coesione interna,».

---

**2.4**
DONNO, TRENTACOSTE, MAIORINO, PAVANELLI, CAMPAGNA, D'ANGELO, NOCERINO, MAUTONE, LANZI, ROMANO, GAUDIANO

*Al comma 2, lettera* a)*, aggiungere in fine le seguenti parole*: «orientate al rafforzamento della partecipazione femminile».

---

**2.5**
IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera* d)*, con la seguente:*

«*d)* trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;».

---

**2.6**
RAUTI, PETRENGA

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:*

«2-*bis*. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi».

---

**Art. 3.**

**3.1**
RAUTI, PETRENGA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – *(Requisiti per la costituzione e operatività) – 1.* Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della

Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

*2*. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

*3*. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

*4*. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

*5*. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze».

---

**3.2**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – *(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) – 1*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

*2*. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i princìpi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

*3*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Mi-

nistero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

*4*. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più princìpi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

*5*. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali».

---

**3.3**

De Falco

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contribuiti sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato.».

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola:* «accertate»;

2. *sostituire le parole:* «le disposizioni vigenti» *con le seguenti:* «i princìpi di cui all'articolo 2, comma 2»;

3. *ovunque ricorra nel comma dopo la parola:* «Ministero» *aggiungere le seguenti:* «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;

4. *A fine comma dopo la parola:* «finale» *aggiungere le seguenti:* «di riconoscimento».

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire la parola:* «cinque» *con la parola:* «quindici»;

2. *sopprimere la parola:* «successiva»;

3. *sostituire le parole:* «ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto» con le seguenti: «ai fini delle prerogative consentite dalla presente legge»;

4. *dopo la parola:* «Ministero» *aggiungere le seguenti:* «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo».

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse».

---

**3.4**

GARAVINI

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1 le parole:* «entro i sessanta giorni successivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro i venti giorni successivi»;

– *al comma 2 le parole:* «dieci giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni» *e le parole:* «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni»;

– *al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «Ministero competente» *inserire le seguenti:* «entro e non oltre trenta giorni»;

b) *le parole:* «dieci giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni»;

c) *le parole:* «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni».

---

**3.5**

IL RELATORE

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole:* «il Ministero competente ne dà tempestiva» *aggiungere le parole: «*e motivata»;

– *sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «quindici».

*Al comma 3 sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «quindici».

*Al comma 4:*

– *dopo le parole:* «il Ministero competente ne dà tempestiva» *aggiungere le seguenti: «*e motivata»;

– *sostituire la parola: «*dieci*» con la seguente: «*quindici*».*

---

**3.6**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito di cui al comma 5».

---

**Art. 4.**

**4.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

– *alla lettera* b) *sopprimere, in fine, le seguenti parole:* «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare»;

– *alla lettera* d) *sopprimere il secondo periodo;*

– *alla lettera* g) *sostituire le parole:* «afferenti alla vita politica del Paese» *con le seguenti:* «di competizioni amministrative e politiche»;

– *sopprimere la lettera* h).

---

**4.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare».

---

**4.3**

DE FALCO

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la lettera* d).
2. *Alla lettera* f) *sopprimere la parola:* «sindacali»;
3. *Alla medesima lettera* f) *sopprimere il seguente periodo:* «ai sensi della presente legge».

---

**4.4**

D'ARIENZO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

---

**4.5**

RAUTI, PETRENGA

*Al comma 1, lettera* d)*, dopo le parole:* «categorie di personale» *aggiungere le seguenti:* «sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare».

---

**4.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera* h)*, dopo le parole:* «la propria sede» *aggiungere la seguente:* «legale».

---

**4.7**

RAUTI, PETRENGA

*Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:

«*h-bis)* partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge».

---

**4.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera* h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge».

---

**4.0.1**

RAUTI, PETRENGA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

*(Relazioni sindacali)*

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

*a)* contrattazione:

1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

2) contrattazione decentrata;

*b)* informazione, che si articola in preventiva e successiva;
*c)* esame;
*d)* consultazione;
*e)* forme di partecipazione;
*f)* norme di garanzia».

---

**Art. 5.**

**5.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – *(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) – 1*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, senza interferire con il regolare svolgimento del servizio.

*2*. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono attribuiti i poteri negoziali di contrattazione nazionale secondo le procedure e nelle materie definite all'articolo 11.

*3*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari formulano osservazioni e proposte ai Ministri competenti e agli organi di vertice interforze, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in particolare nelle materie afferenti:

*a)* ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare;
*b)* all'inserimento nell'attività lavorativa dei militari cessati dal servizio;
*c)* alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
*d)* alle pari opportunità;
*e)* al contrasto del fenomeno dei suicidi;
*f)* agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

*4*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono:

*a)* attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
*b)* l'assistenza nei procedimenti disciplinari;
*c)* le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro».

---

**5.2**

RAUTI, PETRENGA

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

«Art. 5. – *(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari) – 1*. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

*2*. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

*a)* trattamento economico fondamentale ed accessorio;

*b)* la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

*c)* licenze, aspettative e permessi;

*d)* i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e pe la qualificazione professionale più in generale;

*e)* l'alloggiamento del personale;

*f)* attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;

*g)* vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

*h)* la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

*i)* la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;

*j)* il trattamento di fine servizio;

*k)* l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

*l)* le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

*m)* i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;

*n)* le condizioni igienico-sanitarie;

*o)* l'integrazione del personale militare femminile;

*p)* i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

*q)* l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

*r)* le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

*s)* la contrattazione di IIº livello.

*2*. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».

---

**5.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «individuale e».

---

**5.4**

RAUTI, PETRENGA

*Al comma 1, le parole:* «individuale e collettiva dei diritti e degli interessi» *sono sostituite dalle parole:* «degli interessi collettivi».

---

**5.5**

GARAVINI

*Al comma 1, dopo le parole:* «compiti propri delle Forze Armate» *inserire le seguenti:* «e della Guardia di Finanza».

---

**5.6**

DE FALCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983».

---

**5.7**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono inoltre oggetto di contrattazione i criteri generali inerenti:

*a)* l'articolazione dell'orario di lavoro;

*b)* le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

*c)* i provvedimenti che favoriscono la meritocrazia e gli incentivi;

*d)* gli atti amministrativi di carattere generale concernenti l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale, anche attraverso la sua formazione continua».

---

**5.8**

DE FALCO

*Al comma 3, sopprimere la parola:* «comunque».

---

**5.9**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Al comma 3, sostituire la parola:* «trattazione» *con la seguente:*: «contrattazione».

---

**5.10**

D'ARIENZO

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «nonché all'impiego del personale in servizio».

---

**5.11**

D'ARIENZO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In ogni caso, le associazioni professionali a carattere militare possono presentare osservazioni e proposte non vincolanti in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare».

---

**5.12**

DE FALCO

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le parole:* «di cui al comma 2» *con le seguenti:* «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale»;

2. *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalla Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

---

**5.13**

D'ARIENZO

*Al comma 4, dopo la lettera* c)*, aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* avviare rapporti e collaborazioni con gli Enti locali e pubblici dell'ambito territoriale di riferimento;

c-*ter)* avvalersi di consulenti esterni;

*c-quater)* attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, nonché attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione Europea».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. In rappresentanza del personale militare alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli Enti previdenziali ed assistenziali. A tal fine, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali del personale militare».

---

**Art. 6.**

**6.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – *(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) – 1*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti.

*2*. Le articolazioni periferiche esercitano comunque le seguenti funzioni:

*a)* informazione e consultazione degli iscritti;

*b)* esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

*c)* vigilanza sulla corretta applicazione della contrattazione nazionale;

*d)* formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

*e)* formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale».

---

**6.2**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5».

---

**6.3**

D'ARIENZO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto del Ministro della difesa».

---

**6.4**

DE FALCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A livello periferico le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali».

---

**6.5**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera* c)*, sopprimere la parola:* «centrale».

---

**6.6**

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere la lettera* d).

---

**6.7**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, ciascuna amministrazione militare istituisce, a un livello non inferiore a quello regionale, un'unità organizzativa preposta a gestire i rapporti con le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con riferimento

a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale».

---

**6.8**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipano alla corretta attuazione delle previsioni contrattuali».

---

**Art. 7.**

**7.1**

DE FALCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari».

---

**7.2**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti».

---

**7.3**

IL RELATORE

*Al comma 1), dopo le parole:* «dal presente articolo», *inserire le seguenti:* «comprensive delle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti».

---

**7.4**

DE FALCO

*Al comma 5 sostituire le parole:* «dagli associati» *con le seguenti:* «dall'organo assembleare dell'associazione».

---

**Art. 8.**

**8.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – *(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) – 1*. Le cariche direttive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive.

*2*. In relazione alla posizione di stato giuridico sono eleggibili solo i militari in servizio permanente effettivo, ovvero in servizio permanente in aspettativa sindacale o conseguente a infermità temporanee.

*3*. In relazione all'impiego non sono eleggibili i militari che ricoprono l'incarico di comandante di Corpo e i militari frequentatori o allievi delle scuole o delle accademie militari.

*4*. Non sono eleggibili i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sono imputati in processi penali per delitti non colposi.».

---

**8.2**

DE FALCO

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. – *1*. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto.».

---

**8.3**

DONNO, TRENTACOSTE, MAIORINO, PAVANELLI, CAMPAGNA, D'ANGELO, NOCERINO, MAUTONE, LANZI, ROMANO, GAUDIANO

*Al comma 1, dopo la parola:* «elettive» *inserire le seguenti*: «, rispettano il principio di parità di genere».

---

**8.4**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole:* «sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale» *aggiungere le seguenti: «*salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato».

---

**8.5**

GASPARRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* «, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono individuate, per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, le posizioni ordinative incompatibili con l'esercizio delle funzioni sindacali.».

---

**8.6**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o» *e le seguenti parole:* «o sanzioni disciplinari di stato»;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere il comma 5.*

---

**8.7**

GARAVINI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o».

---

**8.8**

GARAVINI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi» *con le seguenti:* «; non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

---

**8.9**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole:* «i gradi» *con le seguenti:* «le cariche».

---

**8.10**

D'ARIENZO

*Al comma 4, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:* «Ciascuno statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale può prevedere limiti ai mandati delle cariche elettive».

---

**8.11**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

5-*ter*. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.».

---

**8.12**

IL RELATORE

*Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente:* «(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)».

---

**Art. 9.**

**9.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «le attività sindacali fuori dell'orario di servizio» *con le seguenti*: «l'attività sindacale fuori dal servizio»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti*:

«1-*bis*. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo

13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-*ter*. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»;

c) *al comma 2, dopo la parola:* «rappresentative» *inserire le seguenti*: «a livello nazionale»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente: «*4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2.»;

e) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»;

f) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo*;

g) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Per gli avanzamenti fino al grado di tenente colonnello o grado corrispondente, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno di avanzamento.»;

h) *sopprimere il comma 8*;

i) *al comma 9, sostituire le parole:* «I dirigenti» *con le seguenti*: «Le cariche direttive»;

l) *al comma 15, primo periodo: sostituire le parole:* «Ministero della funzione pubblica» *con le seguenti*: «Ministero per la pubblica amministrazione» e *sopprimere le parole:* «rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

---

**9.2**

D'ARIENZO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ad eccezione di incontri autorizzati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10».

---

**9.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «salvo quanto previsto dal comma 2».

---

**9.4**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse».

---

**9.5**

D'ARIENZO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale».

---

**9.6**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.».

---

**9.7**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**9.8**

D'ARIENZO

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**9.9**

D'ARIENZO

*Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio».

---

**Art. 10.**

**10.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «fuori dall'orario di servizio» *con le seguenti:* «fuori dal servizio»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» *con le seguenti*: «argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».

---

**10.2**

RAUTI, PETRENGA

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-*bis*. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni».

---

**Art. 11.**

**11.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali nelle procedure di contrattazione nazionale di comparto e nelle procedure di contrattazione nazionale della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, negli ambiti riservati alla singola amministrazione militare.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare non dirigente le seguenti materie:

*a)* il trattamento economico fondamentale e accessorio;

*b)* il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*c)* la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

*d)* i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

*e)* le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

*f)* le licenze;

*g)* l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

*h)* i permessi brevi per esigenze personali;

*i)* le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

*l)* il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

*m)* i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

*n)* i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

*o)* l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.»;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente*:

«4-*bis*. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare dirigente le seguenti materie:

*a)* il trattamento accessorio;

*b)* le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

*c)* le licenze;

*d)* l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

*e)* i permessi brevi per esigenze personali;

*f)* le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

*g)* il trattamento economico di missione e di trasferimento;

*h)* i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

*i)* i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.»;

d) *al comma 5 sostituire le parole:* «di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 6, 7 e 8».

---

**11.2**

RAUTI, PETRENGA

*Al comma 3, lettera.* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato».

---

**11.3**

RAUTI, PETRENGA

*Al comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole:* «individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2» *con le seguenti:* «individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13».

---

**11.4**

PETRENGA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

---

**11.5**

D'ARIENZO

*Al comma 4, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

*c)* l'articolazione dell'orario di lavoro;

*d)* le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

*e)* i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;

*f)* gli atti amministrativi concernenti i criteri generali riguardanti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

*g)* le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

*h)* la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

---

**11.6**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi».

---

**Art. 12.**

**12.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al primo periodo, dopo la parola:* «amministrazioni» *inserire la seguente*: «militari»;

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**12.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali» *con le seguenti:* «il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

---

**12.3**

D'ARIENZO

*Al comma 1, dopo le parole:* «personale militare,» *aggiungere le seguenti:* «nonché ai criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale,».

---

**12.4**

PETRENGA, RAUTI

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis.* Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono stabilite le forme e le modalità di comunicazione nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.».

---

**12.5**
D'ARIENZO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali».

---

**12.6**
GARAVINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con la contrattazione possono essere stabiliti obblighi per le Amministrazioni, anche a livello territoriale, e forme di partecipazione ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1.».

---

**12.7**
IL RELATORE

*Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente:* «(Obblighi informativi)».

---

**Art. 13.**

**13.1**
MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

«Art. 13. – *(Rappresentatività) – 1*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento mi-

litare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata. Ai fini della determinazione della rappresentatività di cui al comma 1, vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio base.

*2*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale sono individuate con cadenza triennale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. La rappresentatività viene rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.».

---

**13.2**

GASPARRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare e all'1 per cento della forza effettiva di ogni categoria di personale, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, nonché all'1 per cento della forza effettiva di ciascuna categoria di personale di ogni singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.».

---

**13.3**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma:*

«1-*bis*. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

1-*ter*. Ai fini del calcolo della consistenza Associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di Polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo1 comma 6 della presente legge, non può aderire alle associazioni sindacali.

1-*quater*. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1, sono ridotte:

*a)* di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.».

---

**13.4**

GARAVINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'Associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di polizia ad ordinamento militare deve acquisire e mantenere la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in tutte le Forze Armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare. Qualora non raggiunga la quota minima, sarà rappresentativa nelle sole Forze Armate o di Forze di polizia ad ordinamento militare dove raggiunge la quota minima del 4 per cento.».

---

**13.5**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 attribuisce la maggiore rappresentanza alle associazioni professionali a carattere sindacale sulla base della forza sindacalizzata di ogni Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare ovvero nel caso di associazioni costituite da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di Polizia a ordinamento militare, sulla base della forza sindacalizzata rapportata alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare interessate.».

---

## Art. 14.

**14.1**

IL RELATORE

*A comma 1, capoverso, dopo le parole:* «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» *inserire le seguenti:* «rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

---

**14.2**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

«*b)* non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto, ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previo parere dell'associazione alla quale appartengono, ovvero previa intesa con la stessa se associazione rappresentativa a livello nazionale, salvi i casi:

1) di necessità di assolvere i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina militare, di imbarco, prescritti per l'avanzamento e che non possono essere assolti nel reparto di servizio;

2) i casi di incompatibilità ambientale, con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3) i casi straordinari di necessità e urgenza per dichiarazione dello stato di emergenza;»;

b) *alla lettera* d):

1) *dopo le parole:* «e su tutte le questioni» *inserire le seguenti*: «attinenti alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari,»;

2) *sostituire le parole:* «che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5;» *con la seguente*: «e»;

c) *alla lettera* e)*, sostituire le parole:* «sulle materie di loro competenza» *con le seguenti*: «in merito ad argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».

---

**14.3**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Al comma 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «di incompatibilità ambientale o».

---

**14.4**

PETRENGA, RAUTI

*Al comma 1, lettera* b) *dopo le parole:* «incompatibilità ambientale» *sono aggiunte le seguenti:* «, che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale,».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera* b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.».

---

**14.5**

D'ARIENZO

*Al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «incompatibilità ambientale» *inserire le seguenti:* «derivanti da necessità di tutela dell'incolumità personale del militare, nonché se si trovino nelle condizioni di imputato per delitti non colposi, in caso di sospensione dall'impiego, e di condanne per delitti non colposi».

---

**14.6**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionale a carattere militare. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.».

---

**14.0.1**
RAUTI, PETRENGA

*Dopo l'***articolo***, sono aggiunti i seguenti articoli:*

**«Art. 14-*bis*.**

*(Distacchi sindacali)*

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forzi di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

**Art. 14-*ter*.**

*(Permessi sindacali)*

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. *b)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza

il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

**Art. 14-*quater*.**

*(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)*

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-*ter* possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 14-*ter* – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sinda-

cali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 14-*ter*.»

---

**Art. 15.**

**15.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «possono essere resi pubblici» *con le seguenti:* «sono resi pubblici».

---

**15.2**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire la parola:* «dirigenti» *con la seguente*: «rappresentanti»;

b) *sostituire le parole:* «esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore» *con le seguenti*: «su argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza.».

---

**15.3**

GARAVINI

*Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime istituzioni di cui al precedente periodo organizzano corsi di formazione sindacale a favore dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.».

---

**15.4**

RAUTI, PETRENGA

*Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:*

«3-*bis*. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed

associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-*ter*. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.».

---

**Art. 16.**

**16.1**

D'ARIENZO

*Al comma 1, lettera* d)*, dopo le parole:* «tutte le Forze armate e le Forze di Polizia a ordinamento militare,» *inserire le seguenti:* «, ivi compreso l'allineamento delle tematiche previste per le sole Forze di polizia ad ordinamento civile,».

---

**16.2**

RAUTI, PETRENGA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**16.3**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore» *con le seguenti:* «entro quindici mesi e non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore»;

b) *dopo le parole:* «sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «e rilevata all'ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**16.4**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole:* «da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» *inserire le seguenti:* «con criterio proporzionale».

---

**Art. 17.**

**17.1**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 10.*

---

**17.2**

D'ARIENZO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «alla giurisdizione del giudice amministrativo» *con le seguenti:* «alla giurisdizione ordinaria».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere i commi 2 e 3;*
b) *al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

---

**17.3**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari può promuo-

vere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.».

---

**17.4**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole:* «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» *con le seguenti:* «non è tenuta ad alcun versamento».

---

**17.5**

GARAVINI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18».

---

**17.6**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge».

---

**Art. 18.**

**18.1**

RAUTI, PETRENGA

*Al comma 3 le parole:* «di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 2».

---

**18.2**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.».

---

**18.3**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione non è dovuto il versamento di alcun contributo».

---

**Art. 19.**

**19.1**

RAUTI, PETRENGA

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 19. – *(Misurazione della rappresentatività) – 1*. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

*2*. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 percento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

*3*. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-*bis*. – *(Rappresentatività transitoria) – 1*. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

*a)* limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

*b)* decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-*ter*. – *(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi) 1*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

*2*. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dal-

l'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

*3*. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*4*. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-*quater*. – *(Rappresentanza militare) – 1*. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b)* della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-*quinquies*. – *(Adeguamento delle associazioni esistenti) – 1*. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.».

**19.2**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «della presente legge» *con le seguenti:* «del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 della presente legge»;

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione» *e le seguenti parole:* «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni» con le seguenti: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adeguano lo statuto ai princìpi indicati al comma 2 dell'articolo 2».

---

**19.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «della presente legge» *con le seguenti:* «del decreto di cui all'articolo 16, comma 4 della presente legge».

---

**19.4**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b)* della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della

rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione».

---

**19.5**

PETRENGA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16».

---

**19.6**

GARAVINI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**19.7**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**19.8**

MININNO, ORTIS, DI MICCO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, LEZZI, GIANNUZZI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nei primi 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge le quote percentuali di iscritti previste al comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte all'1 per cento. Nei successivi 3 anni le stesse sono elevate al 2 per cento».

---

**19.9**

RAUTI, PETRENGA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».

# BILANCIO (5ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**380ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2077)** ***Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 marzo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, richiamando quanto già riportato dalla relazione tecnica, positivamente verificata, a corredo del provvedimento in titolo, conferma che, per effetto del decreto, il CONI otterrà un risparmio di euro 2.276.713 in relazione alla gestione del personale, nonché di euro 1.640.420 a seguito della assunzione della gestione diretta dei beni. Ribadisce inoltre che, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse assegnate annualmente al CONI risulta adeguato.

Con riguardo alla istituenda dotazione organica del CONI, fa presente che i profili finanziari di dettaglio concernenti il personale, su cui la Commissione ha richiamato l'attenzione, saranno debitamente affrontati dal de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, previsto dal comma 4 dell'articolo 1.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, alla luce dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* richiama quindi i rilievi avanzati in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.9. Esprime quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.9 (testo 2) e 1.11. Sugli emendamenti 1.2 e 1.10, in considerazione di possibili effetti finanziari che richiederebbero una verifica tecnica, si pronuncia nel senso della contrarietà semplice, concordando per le restanti proposte riferite all'articolo 1 sull'assenza di osservazioni manifestata dal relatore.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, dopo aver formulato, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, le valutazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiama le questioni già sollevate sulle proposte relative all'articolo 2.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sui profili finanziari, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 2.

Il PRESIDENTE, pur rilevando l'improponibilità dichiarata presso la Commissione di merito per estraneità di materia, chiede chiarimenti sulla valutazione del Governo sugli emendamenti 2.18 e 2.19.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'avviso contrario è motivato dall'assenza di un'adeguata relazione tecnica che dia congrue rassicurazioni circa la neutralità finanziaria delle proposte in questione.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, invita a valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.15 (testo 2), 2.16 e 2.17.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce l'avviso contrario per i profili di finanza pubblica, in mancanza di una relazione tecnica verificata che escluda effetti finanziari negativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.1 (testo 2), 1.4, 1.9, 1.9 (testo 2), 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.14, 2.15, 2.15 (testo 2), 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.0.1 e 2.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.10.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta del relatore, che risulta approvata.

**(2077)** ***Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, sulla base delle risultanze dell'esame in sede consultiva per la Commissione di merito, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.9, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.0.1 e 2.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.10.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La rappresentante del GOVERNO dichiara l'avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (n. 247)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota messa a disposizione della Commissione nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere *(pubblicata in allegato)*.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di esprimere l'avviso del Governo sulla proposta appena illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria «Fame nel mondo» (n. 243)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria «Calamità naturali» (n. 244)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 245)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (n. 246)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazione sull'Atto del Governo n. 243, n. 244, n. 245 e n. 246.)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra le proposte di parere sui quattro atti di Governo in esame, pubblicate in allegato, di contenuto sostanzialmente identico, richiamando l'attenzione sull'osservazione ivi apposta, la quale sottolinea la necessità di procedere a una revisione graduale della disciplina che consenta di superare le decurtazioni delle risorse per finalità estranee agli scopi previsti dalla legge, in modo da ripristinare le modalità di utilizzo dell'otto per mille conformi alle opzioni espresse dai contribuenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte della relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 243, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 244.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 244, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 245.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 245, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 246.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 246, posta ai voti, è approvata.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

# SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 247

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi di risposta forniti dal Governo da cui risulta che:

– con riferimento all'articolo 4, si precisa che l'adeguamento dei protocolli di sicurezza informatica, inserendosi nell'ambito dei più ampi interventi connessi al processo di digitalizzazione del settore giustizia, non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» – Azione «Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia» – capitolo 1501 «Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informatico», che reca uno stanziamento di euro 45.993.808, per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché sul capitolo 7203 «Spese per lo sviluppo del sistema informatico», che reca uno stanziamento di euro 193.333.667 per l'anno 2021, di euro 165.271.036 per l'anno 2022 e di euro 137.604.864 per l'anno 2023;

– con riguardo agli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 7, si precisa che l'attività di verifica, controllo di funzionalità e sicurezza da parte dell'autorità giudiziaria potrà essere espletata dal personale tecnico/informatico già in servizio presso l'amministrazione della giustizia e, in via del tutto residuale, attraverso l'ausilio di esperti che potranno essere adeguatamente remunerati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia C.d.R. Dipartimento per gli Affari di giustizia, Azione: «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni», sul capitolo 1363 «Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni» che reca uno stanziamento di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni del triennio 2021- 2023, nell'ambito delle rivenienti diponibilità finanziarie derivanti dalle ampie prospettive di risparmio connesse all'introduzione delle nuove tariffe;

– in relazione all'articolo 8, si segnala che il tavolo tecnico permanente, istituito con il decreto ministeriale 10 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 28 dicembre 2017, non risulta ancora operativo e che, in relazione al funzionamento dello stesso, si evidenzia che lo stesso decreto non prevede la possibilità di erogare com-

pensi o gettoni di presenza ai componenti del tavolo. Si prevede infatti, per i soli componenti esterni all'amministrazione e ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta a norma della vigente legislazione in materia, la cui spesa potrà gravare sul bilancio del Ministero della giustizia Missione 32 – U.D.V. 2.1 Indirizzo politico – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – capitolo 1081 p.g. 27 «Spese di trasporto e soggiorno ai componenti di commissioni e tavoli di lavoro estranei all'Amministrazione», nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio. In conclusione, tenuto conto delle premesse, si propone, comunque, di integrare l'articolo 8 in esame con un ulteriore comma del seguente tenore: «3. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano, per l'attività prevista dai commi 1 e 2, compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.»;

– in merito ai profili di copertura finanziaria, si concorda sull'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza di cui all'articolo 10, considerato che la legge n. 103 del 2017, all'articolo 1, comma 92, già reca una clausola di neutralità di carattere generale e che lo schema di decreto in esame costituisce un atto normativo di rango secondario che, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica;

acquisite le osservazioni rese dalla 2ª Commissione permanente,

esprime parere non ostativo, condizionato all'aggiunta, all'articolo 8, del seguente comma: «3. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano, per l'attività prevista dai commi 1 e 2, compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.»;

e con la seguente osservazione:

– risulta opportuna la soppressione dell'articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Si rappresentano altresì le seguenti osservazioni, formulate dalla Commissione giustizia:

– relativamente all'articolo 3, comma 2, si osserva che le modalità esecutive delle prestazioni, a cui i fornitori devono attenersi per garantire nella tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato relativo alle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione, devono poter assicurare segretezza e genuinità delle operazioni nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti a indagine;

– analoghe considerazioni valgono per le previsioni dell'articolo 4, ove si ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;

– si evidenzia quindi la necessità di assicurare segretezza e genuinità delle operazioni a garanzia dei diritti dei soggetti sottoposti ad inda-

gine, come garantiti dall'articolo 111 della Costituzione, in merito alle previsioni del comma 2 dell'articolo 4, nella parte in cui si riferisce in particolare all'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento dell'archivio digitale;

– analoghe osservazioni si condividono in merito alla previsione degli obblighi di custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica;

– si auspica infine che si possa perseguire un costo uniforme su base nazionale per ogni singola prestazione.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 243

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 243),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 (Atti nn. 243, 244, 245 e 246), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2019 tali somme sono risultate pari a 59,9 milioni di euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota del 20 per cento, pari a 11,99 milioni di euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 48.213.870 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di 9.642.774 euro, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– poiché, all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie «Conservazione dei beni culturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivante per 632.424 euro dalla categoria Conservazione dei beni culturali e per 825.696 euro dalla categoria assistenza ai rifugiati) è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie («Fame nel mondo», «Calamità naturali» ed «Edilizia scolastica»), determinando

per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro;

– per la categoria «Fame nel mondo», sono state ammesse al finanziamento 45 istanze, per un importo complessivo di euro 10.128.814, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 37,8 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille dell'Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 244

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria «calamità naturali» (Atto n. 244),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 (Atti nn. 243, 244, 245 e 246), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2019 tali somme sono risultate pari a 59,9 milioni di euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota del 20 per cento, pari a 11,99 milioni di euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 48.213.870 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di 9.642.774 euro, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– poiché, all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie «Conservazione dei beni culturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivante per 632.424 euro dalla categoria Conservazione dei beni culturali e per 825.696 euro dalla categoria assistenza ai rifugiati) è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie («Fame nel mondo», «Calamità naturali» ed «Edilizia scolastica»), determinando

per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro;

– per la categoria «calamità naturali» sono state ammesse al finanziamento 8 istanze, per un importo complessivo di euro 10.128.814, con una percentuale di ammissione al finanziamento (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 17,4 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille dell'Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 245

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati (Atto n. 245);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 (Atti nn. 243, 244, 245 e 246), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2019 tali somme sono risultate pari a 59,9 milioni di euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota del 20 per cento, pari a 11,99 milioni di euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 48.213.870 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 9.642,74 milioni di euro, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– poiché, all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie «conservazione dei beni culturali» e «assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivante per 632.424 euro dalla categoria «conservazione dei beni culturali» e per 825.696 euro dalla categoria «assistenza ai rifugiati») è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie («Fame nel mondo», «Calamità naturali» ed «Edilizia scolastica»), deter-

minando per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro;

– per la categoria «assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», sono state ammesse al finanziamento 29 istanze, per un importo complessivo di euro 8.818.077, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 70,7 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille dell'Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 246

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 246);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 (Atti nn. 243, 244, 245 e 246), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2019 tali somme sono risultate pari a 59,9 milioni di euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota del 20 per cento, pari a 11,99 milioni di euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 48.213.870 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di 9.642.774 euro, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– poiché, all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie «conservazione dei beni culturali» e «assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivante per 632.424 euro dalla categoria «conservazione dei beni culturali» e per 825.696 euro dalla categoria «assistenza ai rifugiati») è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie («fame nel mondo», «calamità naturali» ed «edilizia scolastica»), determi-

nando per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro;

– per la categoria «conservazione dei beni culturali», sono state ammesse al finanziamento 19 istanze, per un importo complessivo di euro 9.010.350, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 33,9 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille dell'Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

# ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**215ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
NENCINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1977*

Il PRESIDENTE dà conto del parere che la Commissione bilancio ha formulato sul disegno di legge n. 1977, recante «Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi», che la Commissione discute in sede deliberante e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Avverte che i relatori hanno presentato due emendamenti per ottemperare a condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal richiamato parere della Commissione bilancio. Avverte inoltre di aver presentato una riformulazione dell'emendamento 3.1 a sua firma, che ottempera sia a una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, sia alla condizione formulata dalla Commissione affari costituzionali. Tali emendamenti sono *(pubblicati in allegato)*.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2077)** ***Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)***

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo sarà avviata nella seduta convocata alle ore 10. È stato reso noto che il Governo si appresta a porre la questione di fiducia; dopo aver ricordato il lavoro svolto dalla Commissione, prende atto della scelta annunciata dal Governo.

Il relatore VERDUCCI *(PD)* rammenta l'importante lavoro solto dalla Commissione in sede referente, con la presentazione anche di emendamenti, e con lo svolgimento – su sua proposta – di un articolato ciclo di audizioni che hanno riguardato non solo le esigenze emergenziali sottese al decreto legge, bensì tutto il settore dello sport e le funzioni del CONI.

L'articolato, presentato dal precedente Governo nell'urgenza di rispondere alle criticità rilevate dal CIO che rischiavano di pregiudicare la partecipazione dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo con i propri colori, poteva e doveva – a suo avviso – essere rafforzato; in qualità di relatore egli si era adoperato per raggiungere un'efficace sintesi politica tra le differenti posizioni espresse dai vari Gruppi anche attraverso le rispettive proposte emendative. A suo avviso c'erano le condizioni politiche per rafforzare i contenuti del provvedimento d'urgenza in esame; tali condizioni sono però ora venute meno, in assenza di un confronto tra tutte le forze politiche e soprattutto dell'interlocuzione con il Governo, indispensabile per raggiungere una sintesi. In presenza di posizioni assai diverse da parte delle forze politiche di maggioranza, per rispetto di tali posizioni e delle prerogative della Commissione, propone di non proseguire l'esame con la votazione degli emendamenti e del mandato al relatore.

La senatrice GRANATO *(Misto)* stigmatizza la linea metodologica tenuta dal nuovo esecutivo con la preannunciata questione di fiducia sul provvedimento in titolo, altamente lesiva – a suo avviso – delle prerogative parlamentari e che mortifica ingiustamente il consistente lavoro svolto dalla Commissione per migliorare efficacemente il testo. L'esame del provvedimento ha reso evidente la compresenza anche nella nuova maggioranza – che giudica non coerente con la volontà popolare – di visioni contrapposte.

La senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* ringrazia il relatore Verducci per l'importante lavoro svolto, osservando contestualmente che – al di là del mutamento del Governo – sembra essere venuta meno la volontà politica

di rafforzare il testo. La Commissione, nell'esame dell'articolato, aveva peraltro cercato di andare oltre la situazione emergenziale da cui origina il decreto-legge, già ricordata dal relatore, per definire nuove soluzioni efficaci per l'intero settore dello sport. Sotto tale profilo, osserva criticamente che, a tutt'oggi, non sono state ancora assegnate ad alcun Sottosegretario le deleghe in materia di sport. Tale elemento, peraltro, ha influito non poco – e negativamente – sul proficuo svolgimento dei lavori della Commissione. Conclude ringraziando il sottosegretario Deborah Bergamini per il suo impegno nel fronteggiare una questione così complessa senza aver ricevuto le deleghe sulla materia.

Il senatore BARBARO *(FdI)* osserva criticamente come l'esame del decreto-legge n. 5 rappresenti il secondo episodio negativo che la Commissione registra in materia di sport, dopo il deludente *iter* degli schemi di decreti legislativi attuativi di deleghe in materia di ordinamento sportivo, concluso senza l'espressione dei pareri. Ringrazia sentitamente il relatore per l'impegno, la lealtà e le capacità di interlocuzione diretta chiara e collaborativa che ha dimostrato nello svolgimento del suo compito. Domanda poi alla rappresentante del Governo se la questione di fiducia verrà posta sul testo originario del decreto-legge ovvero su uno apposito *maxi*-emendamento.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore Verducci e dal senatore Barbaro, pone l'accento sulla mancata attribuzione delle deleghe in materia di sport a un Sottosegretario, che ha di fatto privato la Commissione di un'importante interlocuzione con il Governo. Conclude ribadendo che, stanti l'importanza e la complessità della materia, lo sport dovrebbe essere oggetto delle competenze di un apposito incarico di Governo.

Il PRESIDENTE osserva che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del pomeriggio di ieri, era emerso un orientamento contrario al ritiro degli emendamenti presentati e un'alta probabilità che il Governo ponga la questione di fiducia sul testo originario del decreto-legge. Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Deborah BERGAMINI, dopo essersi unita ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto, precisa che la questione di fiducia verrà posta sul testo originario del decreto-legge.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito e della proposta del relatore di non proseguire l'esame con la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore, propone di prendere atto che la Commissione non concluderà l'esame del disegno di legge in titolo con il conferimento del mandato al relatore.

La senatrice GRANATO *(Misto)* propone invece di proseguire l'esame del provvedimento in titolo, con la votazione degli emendamenti, chiedendo che la Commissione si esprima sul punto con una votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del richiesto numero di senatori, la proposta del relatore di non proseguire l'esame con la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE avverte quindi che la Commissione non concluderà l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, poiché sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea, le audizioni informali sulla Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza di cui al *Doc*. XXVII, n. 18, programmate a partire dalle ore 10 non avranno luogo e saranno nuovamente programmate appena possibile.

Quanto all'audizione del Ministro dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza di cui al *Doc*. XXVII, n. 18, programmata alle ore 13,30 in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati, avverte che tale audizione potrà aver luogo compatibilmente con i lavori dell'Assemblea del Senato.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria convocata alle ore 11,30 non avrà luogo, considerata la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25*.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

## Art. 3.

**3.1 (testo 4)**

NENCINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato», *alla fine del comma con le seguenti*: «dal Ministro della cultura o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da quattro professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola, Carrù e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «dell'opera e del pensiero di Luigi Einaudi», *con le seguenti*: «dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi»;

c) *al comma 3, sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «Il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dalla presente legge; il Comitato può rimanere in carica dopo la cessazione delle attività medesime ai soli fini della redazione della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e del rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il Comitato approva, entro il 31 dicembre 2023, la relazione conclusiva e il rendiconto di cui al primo periodo, che il Ministro della cultura trasmette entro i successivi quindici giorni alle Camere.»;

d) *al comma 5, sostituire le parole:* «entro il 31 dicembre 2024,», *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2023,»;

e) *sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Il supporto tecnico e amministrativo ai Comitati di cui al presente articolo è assicurato dal Ministero della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi, rimborsi spese diversi da quelli di missione o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera* c), *dopo la parola:* «Caprarola», *inserire la seguente:* «, Carrù».

---

**Art. 4.**

**4.100**
I RELATORI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente*: «Per le iniziative celebrative dei sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi di cui alla presente legge è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 325.000 euro per l'anno 2021, 650.000 euro per l'anno 2022 e 25.000 euro per l'anno 2023.»

---

**Art. 5.**

**5.100**
I RELATORI

*Sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. All'onere di cui all'articolo 4, pari a 325.000 euro per l'anno 2021, 650.000 euro per l'anno 2022 e 25.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

---

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 222**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*Orario: dalle ore 9 alle ore 10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DOCUMENTO XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»), PER LE PARTI DI COMPETENZA*

# LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 65**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,45*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL* DOC. *XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 66**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,40*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL* DOC. *XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)*

# Plenaria

**227ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1892)** ***Deputati DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale***, approvato dalla Camera dei deputati

**(472)** ***NANNICINI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

La presidente MATRISCIANO riepiloga brevemente le fasi precedenti dell'*iter*. Rammenta quindi i contenuti del parere trasmesso dalla 1ª Commissione su testo ed emendamenti e dà conto del parere su testo ed emendamenti espresso dalla 5ª Commissione.

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*, nel dichiarare la disponibilità del proprio Gruppo a procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1892, suggerisce di rimandare le ulteriori votazioni alla prossima settimana.

La presidente MATRISCIANO sottolinea l'ampiezza del confronto che si è svolto sul provvedimento e richiama i recenti stanziamenti di risorse finalizzate alla sua attuazione, che è parte necessaria di una complessiva opera di razionalizzazione normativa. Nota inoltre che ragioni indipendenti dalla Commissione hanno già cagionato un notevole allungamento dei tempi. Ritiene pertanto preferibile procedere alla votazione di tutti gli emendamenti e al conferimento del mandato al relatore.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo base ha quindi la parola il relatore LAUS *(PD)*, che riconosce l'apporto costruttivo delle forze che si trovavano all'opposizione del precedente Governo, sia nel dibattito, sia nella predisposizione degli emendamenti, ispirati ad una reale volontà di migliorare il testo. Ribadisce tuttavia che la necessità di portare a compimento in tempi brevi il procedimento legislativo è incompatibile con l'accoglimento di proposte emendative. Auspica quindi il successivo impegno di ciascun Gruppo ai fini di una calendarizzazione in tempi brevi della discussione in Assemblea. Invita infine al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Aggiunge quindi che è intenzione del Governo tenere conto delle indicazioni politiche delineate nel dibattito parlamentare in fase di redazione degli schemi di decreto legislativo. Osserva inoltre che il provvedimento in esame costituisce un punto di partenza di una più ampia e organica iniziativa di riforma in materia di famiglia e natalità.

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* sottoscrive e ritira gli emendamenti 01.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.10 e 1.17.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)*, riconosciuta la validità delle argomentazioni espresse dal relatore, esprime rammarico relativamente alla mancanza di un incremento delle risorse, che avrebbe opportunamente completato la razionalizzazione normativa in esame, finalizzato al sostegno della natalità e dell'occupazione femminile. Ritira quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.9. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.16.

Gli emendamenti 1.18 e 1.15 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa quindi all'articolo 2.

Il relatore LAUS *(PD)* invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* ritira gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 sono fatti propri e ritirati dal senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*.

Il relatore LAUS *(PD)* invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il ministro Elena BONETTI si esprime conformemente.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* sottoscrive e ritira la proposta emendativa 3.4.

Il relatore LAUS *(PD)* e il GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 4.1, che, constatata l'assenza dei proponenti, viene dichiarato decaduto.

Il relatore LAUS *(PD)* invita a ritirare l'emendamento 5.1.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme.

L'emendamento 5.1 è fatto proprio e ritirato dal senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*.

Il relatore LAUS *(PD)* interviene sull'ordine del giorno G/1892/1/11, suggerendo una riformulazione idonea a valorizzarne la portata politica, considerato che una formulazione di carattere eccessivamente vincolante risulterebbe inefficace nel quadro del generale disegno di riforma fiscale. In alternativa invita al ritiro dell'ordine del giorno.

Il ministro Elena BONETTI suggerisce di riformulare il dispositivo utilizzando l'espressione «valutare l'opportunità di».

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* sottoscrive l'ordine del giorno G/1892/1/11 e accetta di riformularlo nel senso proposto.

L'ordine del giorno G/1892/1/11 (testo 2) – *pubblicato in allegato* – è quindi accolto dal GOVERNO.

La presidente MATRISCIANO avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice CATALFO *(M5S)* interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando l'importanza del disegno di legge in materia di assegno unico nell'ambito di un ampio impegno riformatore volto al sostegno della famiglia, della genitorialità, dell'occupazione femminile, nonché alla tutela dei minori.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* ribadisce le perplessità già espresse riguardo l'aspetto finanziario e richiama l'attenzione sull'opportunità costituita dalla disponibilità dei fondi europei, particolarmente utili per interventi strategici a favore della famiglia e dell'occupazione femminile. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo fiducia nei successivi interventi del Governo in materia.

Anche il senatore MAFFONI *(FdI)* interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Il ministro Elena BONETTI ringrazia la Commissione per la qualità del dibattito e degli emendamenti presentati, i quali rappresentano contributi di cui tenere conto nella fase attuale, caratterizzata dal bisogno di interventi significativi volti al sostegno alla famiglia.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione unanime conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 1892 e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 472, autorizzandolo altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formare che si rendessero necessarie e a richiedere di svolgere la relazione orale.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (n. COM(2020) 682 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

La presidente MATRISCIANO *(M5S)*, relatrice sul provvedimento in titolo, presenta uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto di tutti gli spunti forniti dalla discussione generale. Fa quindi riferimento in particolare alla necessità di adeguati sistemi di controllo sull'applicazione dei salari minimi, all'opportunità di aiuti mirati a favore delle imprese a fronte dell'aumento del costo del lavoro e all'utilità di una soglia minima dei livelli salariali finalizzata a sostenere l'efficacia della contrattazione.

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* considera opportuno passare alla votazione dello schema di risoluzione nella prossima settimana.

Il senatore LAUS *(PD)*, rimettendosi alla Presidenza, ritiene praticabile consentire ai Gruppi di disporre del tempo necessario a una maggiore ponderazione.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)*, a nome del proprio Gruppo, chiede che lo schema di risoluzione venga posto in votazione la prossima settimana.

La senatrice CATALFO *(M5S)* rileva che il rinvio del seguito dell'esame deve essere compatibile con i tempi dell'esame del provvedimento a livello europeo, affinché il lavoro della Commissione risulti efficace.

La presidente MATRISCIANO, richiamato l'esame avviato dal Parlamento europeo, osserva l'importanza di votare lo schema di risoluzione non oltre la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1662)** ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore LAFORGIA *(Misto-LeU)* propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* chiede di porre in votazione la proposta del relatore la prossima settimana.

Nello stesso senso si esprime il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*, richiamando la necessità degli opportuni approfondimenti nei Gruppi in considerazione dell'avvio della nuova fase politica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

# SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 682 DEFINITIVO

La Commissione 11ª,

esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che:

appare di primaria importanza, in particolar modo nel momento attuale, in cui la pandemia da Sars-COV2 ha duramente colpito l'economia europea, che negli Stati membri dell'Unione europea siano assicurati salari minimi adeguati, sufficienti ad assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa (articolo 36 Costituzione), in coerenza con il punto n. 6 della Raccomandazione (UE) n. 2017/761 (Pilastro europeo dei diritti sociali);

salari minimi legali sono stabiliti in 21 Stati membri dell'Unione europea, mentre in sei Stati membri, tra cui l'Italia, la determinazione dei salari è affidata alla contrattazione collettiva;

la proposta di direttiva contiene regole volte a rendere più efficaci i sistemi adottati dai Paesi dell'UE, perseguendo l'obiettivo comune di migliorare l'adeguatezza dei salari e rendere accessibile a tutti i lavoratori la tutela di un trattamento salariale minimo, rafforzando ed estendendo la copertura della contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

la fissazione di salari minimi adeguati deve essere garantita da decisioni assunte a livello degli Stati membri e all'azione delle parti sociali nella definizione degli elementi essenziali del contratto di lavoro. Al riguardo, la proposta non interferisce con la tradizione e le specificità di ciascun Paese, lasciando intatta la potestà del legislatore nazionale di scegliere se demandare la determinazione del salario minimo a norme di legge o alla contrattazione collettiva, pur nel rispetto dell'obiettivo comune di garantire un livello del salario minimo non inferiore ad indicatori adottati a livello internazionale, quali il 60 per cento del salario lordo mediano o il 50 per cento del salario lordo medio;

per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento giuridico della direttiva, lo stesso vale a conferire copertura e legittimazione «europea» alla normativa degli Stati membri in materia, attraverso una prima armonizzazione, seppur minima;

al contrario, l'adozione di una raccomandazione europea, nella prospettiva di salvaguardare la specificità di ogni singolo Stato membro, non-

ché il ruolo e l'autonomia delle parti sociali, finirebbe per privare il lavoratore degli strumenti di tutela apprestati anche dall'ordinamento europeo nel caso di violazione dei suoi atti normativi;

la proposta non prende posizione sulla scelta nazionale di garantire l'adeguatezza dei salari mediante l'introduzione di un salario minimo legale ovvero mediante un rafforzamento della contrattazione collettiva e che dunque la scelta di un salario minimo legale, in aggiunta al sistema della contrattazione collettiva, rimane nell'ambito delle competenze degli Stati membri,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In primo luogo la Commissione ritiene che la proposta andrebbe meglio calibrata, precisando che la contrattazione collettiva cui si fa riferimento nel testo debba essere quella determinata dalla partecipazione delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, attraverso una apposita normativa per la misurazione della rappresentanza datoriale e sindacale, al fine di contrastare il cosiddetto fenomeno dei «contratti pirata», che rischia di compromettere l'effettività della fissazione di un salario minimo. Il legislatore europeo dovrebbe quindi chiarire tale aspetto, per non determinare una lacuna normativa che finirebbe per non distinguere tra la contrattazione collettiva fatta dalle organizzazioni qualificate da una rappresentatività comparativamente maggioritaria, che è l'unica in grado di inverare il principio di adeguatezza che la direttiva promuove, e quella effettuata da organizzazioni scarsamente rappresentative; ciò anche al fine di contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale, a danno della tutela dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese.

Proprio al fine di consentire l'affermazione del principio dell'adeguatezza di un salario minimo, andrebbe inoltre inserito il principio per cui, negli Stati in cui vige la determinazione dei salari per il tramite della contrattazione collettiva, deve essere assicurata comunque a tutti i lavoratori l'applicazione di un contratto collettivo di settore idoneo a garantire una retribuzione dignitosa, lasciando agli Stati membri la discrezionalità nella fissazione dei parametri di adeguatezza a cui la contrattazione dovrà conformarsi. Introducendo un principio siffatto in una direttiva europea si raggiungerebbe lo stesso effetto che oggi, nell'ordinamento interno, viene realizzato solo attraverso le decisioni degli organi giurisdizionali, chiamati a dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione, e si raggiungerebbe una quota quanto più vicina al 100 per cento di lavoratori a cui viene garantito un salario minimo. Peraltro, occorre evidenziare che la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di *gender pay gap*.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'implementazione a livello nazionale della disciplina relativa al salario minimo, appare auspicabile:

*a)* garantire l'effettiva applicazione della disciplina attraverso il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni sul campo effettuate dai soggetti istituzionali deputati ai compiti di vigilanza circa l'applicazione dei salari minimi legali;

*b)* al fine di sostenere gli aumenti del costo del lavoro, considerata l'emergenza generata dalla pandemia che ha colpito il nostro Paese, introdurre nei programmi europei l'adozione di strumenti di sostegno per le imprese. Tale aspetto è auspicabile anche per agevolare gli Stati membri nel recepimento delle prescrizioni contenute nella proposta di direttiva;

*c)* al fine di dare attuazione al principio di adeguatezza – come peraltro indicato nel considerando 21 della presente proposta di direttiva e come specificato dall'articolo 36 della Costituzione italiana – favorire l'introduzione di una soglia minima inderogabile. Da ciò deriverebbe peraltro un rafforzamento dei contratti collettivi, in quanto la soglia opererebbe solo sulle clausole relative ai «minimi» – ove inferiori alla soglia individuata – lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive. L'introduzione di una «soglia-test» di dignità ed adeguatezza, rappresenterebbe dunque una vera e propria spinta verso l'alto del minimo salariale.

# ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1892

**G/1892/1/11 (testo 2)**
PILLON, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1892, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale,

premesso che:

il disegno di legge, al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico;

tra i princìpi e criteri direttivi indirizzati al Governo, il disegno di legge prevede che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per quasi il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

invita il Governo a valutare l'opportunità di:

apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

# IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**203ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*
BOLDRINI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare relativo al tema della terapia del dolore e delle cure palliative (n. 741)**
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La PRESIDENTE dà atto che è stato presentato uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), trasmesso nella giornata di ieri a tutti i componenti della Commissione.

Invita quindi le relatrici a illustrare il testo da loro predisposto.

La relatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* fa presente che lo schema di risoluzione in esame è volto a rimettere al centro del dibattito il tema delle cure palliative e della terapia del dolore, a undici anni dall'entrata in vigore della legge n. 38 del 2010 e in un contesto in cui l'importanza di questa branca della medicina è resa ancora più evidente dall'esperienza maturata nel corso della pandemia.

Nel ribadire l'importanza della rete delle cure palliative, richiama l'attenzione sul fatto che troppo spesso l'attivazione di questo particolare servizio è vissuta dalla persona interessata come una sorta di sentenza di condanna. Ritiene che sul punto bisognerebbe combattere una battaglia culturale per far comprendere che le cure palliative sono finalizzate all'accompagnamento della persona ammalata e al mantenimento del suo benessere psicofisico.

Dopo aver sottolineato che l'esperienza in questo settore disciplinare rappresenta una tappa fondamentale anche nel percorso formativo dei me-

dici, rileva che occorre garantire l'erogazione delle cure palliative in ogni contesto, anche domiciliare, e non solo all'interno degli *hospice*.

Quanto alla terapia del dolore, rimarca la necessità di riservare una particolare attenzione al settore pediatrico.

Fa infine rilevare che nella predisposizione della proposta in esame si è tenuto conto della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e della giurisprudenza costituzionale sulla rilevanza delle cure palliative, e si è dato risalto alla distinzione tra la pratica della sedazione profonda e quella dell'eutanasia.

La relatrice CASTELLONE *(M5S)*, nel ringraziare la correlatrice per aver preso l'iniziativa su un tema così importante e per l'ampia illustrazione svolta, ricorda che ogni anno circa 500.000 persone hanno bisogno di ricorrere alle cure palliative: si tratta spesso di malati oncologici, e tra essi vi sono molti bambini.

Rimarca che il fine delle cure palliative è quello di tutelare fino in fondo la dignità della persona umana ed auspica, pertanto, che si pervenga ad una attuazione uniforme della legge n. 38 su tutto il territorio nazionale.

Tra i temi più importanti affrontati dalla proposta in esame, segnala quello della formazione dei medici nel settore delle cure palliative e quello della personalizzazione del trattamento. Sul tema della formazione, in particolare, dà atto che un rilevante contributo alla redazione del testo è stato fornito dal senatore Giuseppe Pisani.

Sottolinea che le cure palliative dovrebbero essere tenute in adeguata considerazione anche nell'ottica dell'auspicato riordino della medicina primaria e delle cure intermedie.

In conclusione, ricorda che l'esperienza maturata durante la pandemia ha mostrato quanto sia importante evitare che gli ammalati siano lasciati in una condizione di solitudine, specie quando si tratta di bambini, per i quali – osserva – dovrebbero essere sempre assicurati la presenza e l'accompagnamento dei genitori.

Si apre il dibattito.

Il senatore Giuseppe PISANI *(M5S)* osserva che non esiste, allo stato, uno specifico percorso formativo in materia di cure palliative e trova pertanto particolarmente opportuno il punto 7 dello schema di risoluzione, finalizzato a colmare questa lacuna.

Ribadisce la necessità che le cure palliative siano erogate in maniera uniforme e che si svolgano campagne informative sulla possibilità per gli ammalati di avvalersi della possibilità della palliazione. Alla luce della propria esperienza professionale, infatti, paventa che in difetto di adeguata informazione alcuni ammalati possano opporre un rifiuto all'offerta di cure palliative.

Il senatore DORIA *(L-SP-PSd'Az)*, nel manifestare a sua volta approvazione per i contenuti della proposta in esame, richiama l'attenzione sui profili etici e sul valore culturale delle cure palliative, ribadendo che scopo di queste ultime è garantire a tutti un fine vita dignitoso, anche quando non si rinvengono ulteriori possibilità di terapia.

Esprime il convincimento che, per garantire l'omogeneità in questo settore, le cure palliative dovrebbero essere erogate assicurando piena ed integrale attuazione alla normativa sui LEA.

Evidenzia che, rispetto alle cure palliative, la terapia del dolore rappresenta l'altra faccia della medaglia. Riguardo ad essa, pone in rilievo la necessità di migliorare l'organizzazione a livello territoriale, dove a suo avviso si registra inappropriatezza nel ricorso ai farmaci oppiacei.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* rievoca il lavoro preparatorio della legge n. 38, al quale si pregia aver preso parte. Sottolinea che quella vigente in Italia è una normativa avanzata, che mette al centro il paziente e l'esigenza di controllo del suo dolore, e che non a caso è stata presa a modello da diversi altri Paesi. Tra i tratti più innovativi della legge in discorso, segnala la presa in considerazione del dolore pediatrico e l'attenzione al carattere multiprofessionale e multidisciplinare dell'approccio.

Si sofferma sulla situazione della Regione Piemonte, che a suo avviso è ora in difficoltà nell'erogazione delle cure palliative, pur essendo stata a suo tempo protagonista di iniziative pionieristiche in questo campo, anticipatrici delle soluzioni adottate dalla legge 38.

Si associa alle considerazioni del senatore Doria in ordine all'abuso di farmaci oppiacei per la terapia del dolore, ritenendo cruciale una maggiore informazione sul tema, tanto dei medici di cure primarie quanto dei pazienti.

Plaude, in conclusione, al lavoro svolto dalle relatrici.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* dichiara di condividere i contenuti della proposta in esame, nonché le considerazioni svolte nel corso del dibattito sulla necessità di evitare difformità tra le Regioni, lesive del principio di eguaglianza.

Ritiene che tra le esigenze meritevoli di maggiore attenzione vi sia quella di assicurare la terapia del dolore nel settore pediatrico, anche introducendo meccanismi stringenti di responsabilizzazione delle Regioni.

Con riguardo alle patologie oncologiche, oltre a ribadire la necessità di assicurare prestazioni omogenee, segnala l'esigenza di incrementare gli investimenti in ricerca e prevenzione, nonché gli stanziamenti per garantire a tutti gli ammalati l'accesso alle cure di ultima generazione.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* premette che intende non solo soffermarsi sulle parti del testo che considera più rilevanti, ma anche avanzare alcune suggestioni di inquadramento sistemico, utili a suo avviso a rendere più incisivo il dettato della proposta di risoluzione, fermo il generale apprezzamento per l'iniziativa.

Ricorda che nel vigente Patto per la Salute è già previsto che Governo e Regioni si impegnino a dare omogeneità nei servizi territoriali sanitari e sociosanitari, comprese le cure palliative, e che a specifico atto regolamentare viene demandata la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza sociosanitaria territoriale: detto regolamento dovrà assicurare l'integrazione delle attività e dei servizi con l'obiettivo di rendere possibile la presa in carico effettiva del paziente soprattutto nei percorsi di cura complessi, e dunque anche per i malati non guaribili e fortemente compromessi. Richiama, fra i punti di interesse che il regolamento dovrà disciplinare, proprio quegli aspetti sin qui di impedimento alla piena attuazione anche della legge 38, fra cui: una ridefinizione dei modelli organizzativi regionali, basati sulla centralità dei distretti socio-sanitari come ambito di valutazione del bisogno e di programmazione, con previsione di sviluppo di strutture territoriali di coordinamento e di erogazione dell'assistenza primaria, intesa come l'integrazione dei vari servizi deputati alla prevenzione e promozione della salute, alle cure primarie e alla salute mentale; la valorizzazione delle professioni sanitarie, in particolare di quella infermieristica, finalizzata alla copertura dell'enorme incremento di bisogno di continuità dell'assistenza e di educazione terapeutica, in particolare per i soggetti più fragili e affetti da multi-morbilità, quale tipicamente è il paziente terminale; la promozione di politiche attive di valorizzazione della figura del *care-giver*; il coordinamento dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali per la presa in carico unitaria della persona in tutte le fasi della malattia, anche nella terminalità; lo sviluppo di strumenti di analisi e profilazione dei soggetti fragili, finalizzato allo sviluppo della medicina di iniziativa e predittiva e di una presa in carico globale; l'accelerazione nella realizzazione del Fascicolo Sanitario (e socio sanitario) Elettronico, a disposizione della rete dei servizi, ivi compresa la rete delle cure palliative; lo sviluppo dei sistemi informativi e digitali e della telemedicina come fattori abilitanti i nuovi servizi sul territorio, fondamentali anche per l'appropriata presa in carico della terminalità, con domiciliarizzazione tecnologicamente assistita di tutte le cure, comprese le palliative, consolidando la rete degli *hospice* secondo l'effettivo bisogno; l'implementazione dei principi e degli strumenti per l'integrazione dei servizi e per l'erogazione congiunta degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali nelle aree dell'assistenza ai malati cronici, cronico terminali compresi, oltre che dell'assistenza e riabilitazione di tutte le disabilità e non autosufficienze; la definizione di caratteristiche e contenuti specifici dell'assistenza garantita a domicilio e nelle strutture residenziali e semiresidenziali, distinti per tipologia di utenti e per livello di intensità assistenziale, terminalità compresa; la definizione del fabbisogno, espresso in funzione della frazione di popolazione da assistere, e dell'organizzazione delle cure domiciliari sanitarie e socio-sanitarie articolate per intensità, complessità e durata dell'assistenza, comprese le cure palliative.

Torna quindi a sottolineare la necessità un sistema unico integrato Stato-Regioni di valutazione del servizio sanitario erogato, volto alla qua-

lificazione e contrattualizzazione degli erogatori secondo regole stringenti e relative premialità e penalità, anche per porre rimedio alle criticità del sistema delle cure palliative. Richiama, a tal proposito, le proposte a più riprese avanzate di intervento sul Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di accreditamento istituzionale e messa a contratto degli erogatori, finalizzate a prevedere un sistema di *rating* e di valutazione, monitoraggio e controllo, i cui esiti dovrebbero rilevare sinallagmaticamente onde consentire alle Regioni di disporre delle necessarie leve' per orientare le risorse, assicurando anche per le cure oncologiche e terminali il superamento della logica dei budget storicizzati e delle funzioni non tariffabili.

Evidenzia la necessità di impegnare l'Esecutivo definendo tempi, modi e parametri adeguati per la tutela della salute dei cittadini in un segmento così delicato come quello della terminalità, assicurando universalità del sistema anche in prospettiva futura, con interventi mirati di prevenzione, riordino delle reti, nuove regole di ingaggio, medicina predittiva. Rimarca l'ineludibilità di un sistema di controlli che sia in grado di monitorare l'eseguito in tempo pressoché reale, con correlato adeguamento del sistema di finanziamento: quest'ultimo andrebbe regolato sulla base della definizione o revisione di tutte le prestazioni in capo alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto e della relativa remunerazione, secondo il principio del giusto corrispettivo a tariffa sulla base dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi e dei principi di trasparenza, oggettiva misurazione e valutazione degli esiti.

Conclude osservando che se la Commissione condividerà l'idea di promuovere l'immediata operatività del prospettato sistema di *rating* prestazionale saprà dare certezza di risultato agli obiettivi condivisi e sviluppati analiticamente negli impegni che si propone di prospettare al Governo, in termini di efficacia, tutela della salute e garanzia dei livelli di assistenza (anche di cure palliative), efficienza, tutela dei diritti del malato oncologico e non guaribile, equità.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito. Avverte che la Commissione potrà essere convocata nella giornata di domani per concludere l'*iter* dell'Affare assegnato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 1º, 3 e 4 marzo scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» *(Doc*. XXVII, n. 18), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pa-

gina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata o trasmessa in relazione alla proposta suddetta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

# SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLE RELATRICI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 741

Il Senato,

premesso che:

le cure palliative sono definite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) «un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale»;

le cure palliative in Italia sono un diritto di tutti, come dispone la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», che garantisce «l'accesso alle cure e alla terapia del dolore da parte del malato al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze»;

a distanza di 11 anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 38 del 2010 esistono notevoli disparità di attuazione sul territorio nazionale che gli stessi medici definiscono inaccettabili;

alla base del sapere del palliativista c'è una concezione della medicina fortemente personalizzata, che non prende in considerazione soltanto la malattia nella sua specificità, ma la persona che soffre nella sua profonda unità. Le cure devono riguardare sia i bisogni fisici del paziente che quelli psicologici, spirituali e sociali. Per questo al palliativista si chiede un'ampia cultura medica di base e una profonda attitudine al lavoro d'*équipe*, in una squadra che coinvolge infermieri, psicologi, medici, assistenti spirituali e sociali;

i malati che hanno bisogno di cure palliative nel loro ultimo periodo di vita sono tra il 70 e l'80 per cento delle persone che muoiono ogni anno in Italia; si tratta di 400.000-500.000 persone e, di queste, il 40 per cento è costituito da malati di cancro e il 60 per cento da persone con altre malattie, come Alzheimer, patologie respiratorie croniche o malattie neurologiche come la Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o morbo di Parkinson. Un fenomeno che aumenterà ancora nei prossimi anni, con l'incremento dell'aspettativa di vita della popolazione; questa situazione richiede una concreta riflessione sull'organizzazione stessa dei servizi e rende necessario investire su due piani di intervento: potenziare i servizi

specialistici e al tempo stesso implementare le competenze dei medici di famiglia, perché possano far fronte ai bisogni dei pazienti;

i servizi sanitari e il *Welfare State*, pertanto, devono confrontarsi con la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una crescente popolazione di malati anziani e di malati affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza, che necessitano di cure palliative, ovvero di adeguate cure dei sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali e, non ultimo, della cura e del controllo del dolore che sono di importanza fondamentale;

le cure palliative comportano un'attenzione particolare e costante ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali dei malati e dei loro familiari e, per questi motivi, richiedono un approccio multi-professionale e interdisciplinare, attraverso un'attività assistenziale che si concretizza nella compilazione e nella condivisione dei piani assistenziali individuali (PAI) e che deve essere erogata, ove possibile, a domicilio del paziente da parte di una adeguata *équipe* di cura;

i servizi residenziali di cure palliative *(hospice)* sono stati previsti dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che ha sancito il diritto del cittadino ad accedere all'assistenza fornita da tali strutture e ha avviato un programma nazionale con una disponibilità finanziaria pari a circa 206 milioni di euro;

la successiva legge 15 marzo 2010, n. 38, ha sancito il diritto a tale tipologia di cure e al sollievo dalla sofferenza del dolore di questi malati fragili, affetti sia da neoplasie che da patologie croniche; in tale contesto normativo i sistemi sanitari regionali hanno dovuto adeguarsi a un nuovo assetto organizzativo per la strutturazione delle reti di cure palliative;

le cure palliative, se erogate in modo adeguato e coordinato, non soltanto fanno diminuire gli accessi ai servizi di emergenza, riducendo ricoveri ospedalieri e cure intensive inappropriate ma, soprattutto, contribuiscono più efficacemente a ridurre le sofferenze legate ai sintomi, migliorando la qualità di vita dei pazienti che, in numero sempre maggiore, scelgono di vivere con dignità la parte finale della loro vita nella propria casa; le cure palliative, se ben somministrate, con umanità e con competenza, permettono di stare lontano da due errori gravi, anche se di segno opposto: l'accanimento terapeutico, che spesso assume carattere di accanimento diagnostico, e l'abbandono terapeutico. Dare al paziente tutto ciò di cui ha bisogno nel pieno rispetto della sua volontà, intercettando anche bisogni inespressi è compito del palliativista esperto;

il dolore che si manifesta nei pazienti affetti da patologie oncologiche o non guaribili ha dimensioni diverse da quelle abituali perché è aggravato dal particolare stato di fragilità psicologica e coinvolge tutti gli aspetti della persona, difatti è definito «dolore totale», il suo trattamento non può essere affrontato con la sola terapia farmacologica e rende necessario un approccio multidimensionale, che tenga conto anche degli aspetti psicologici, spirituali e sociali. Ciò contribuisce all'aumento del livello di

complessità assistenziale e l'offerta di cure palliative deve avvenire, preferibilmente, presso il domicilio del paziente, nel suo ambiente quotidiano di vita. In alternativa all'assistenza domiciliare, dove impossibile per circostanze, contingenti, le cure possono essere prestate in ospedale, in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in *hospice*;

con riferimento alla terapia del dolore, la citata legge n. 38 del 2010 non ha ancora trovato piena attuazione. Per affrontare il «dolore totale» provato dalla singola persona nel proprio contesto socio-culturale e familiare, il medico deve porre in atto un approccio globale, ma secondo il Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38: «Al momento attuale, è difficile fornire evidenze in merito all'effettiva attuazione della legge n. 38 del 2010 in materia di terapia del dolore. I flussi informativi in uso, infatti, non consentono di selezionare ed estrarre l'attività specificamente finalizzata al controllo del dolore in ambito ospedaliero o ambulatoriale»;

a oggi, l'unica informazione significativa sulla terapia del dolore attiene al consumo territoriale di farmaci oppioidi, registrato tramite il flusso, di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e tramite il flusso della distribuzione diretta e per conto, di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007; gli ostacoli che impediscono un corretto trattamento del dolore sono stati identificati nel corso degli anni e la *Agency for health care policy and research* (AHRQ), nelle sue linee guida nazionali di pratica clinica per il trattamento del dolore, le ha classificate in tre categorie: barriere legate al sistema, barriere legate ai professionisti e barriere legate ai pazienti e ai loro familiari. Fra le barriere di sistema si possono annoverare la bassa priorità data al trattamento del dolore e gli ostacoli normativi e regolatori all'utilizzo degli oppioidi per il dolore oncologico, sebbene, nel corso degli anni, nel nostro Paese, proprio grazie alla legge n. 38 del 2010, ci sia stata una concreta facilitazione nella prescrizione degli oppioidi;

nel contesto del trattamento del dolore e della sofferenza nelle cure palliative si inserisce la sedazione continua profonda, trattamento da non confondere con l'eutanasia e il suicidio assistito, perché non comporta e non porta alla morte del paziente e ha il solo fine precipuo di sollevare il paziente dalla sofferenza provocata da uno o più sintomi refrattari ed incoercibili;

proprio con riferimento alle cure palliative e alla sedazione profonda, il 29 gennaio 2016 è stato pubblicato il parere del Comitato nazionale di bioetica su «Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte». Nel documento, il Comitato critica l'espressione «sedazione terminale», usata in letteratura, perché ambigua e imprecisa, e propone la terminologia «sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte» per indicare la somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo

refrattario, fisico o psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in condizione di imminenza della morte;

la sedazione palliativa non provoca la morte. Al contrario è un atto di cura, il cui obiettivo è esclusivamente calmare il dolore quando la persona è giunta al termine della vita e i farmaci non hanno più effetto contro la sofferenza. È il primo dei punti fermi che la Società italiana di cure palliative (SICP) ha posto per diradare la confusione nata intorno al rapporto tra sedazione profonda ed eutanasia. I destinatari della sedazione profonda sono malati giunti agli ultimi giorni di vita, che presentano sintomi ormai refrattari al trattamento farmacologico. La sedazione non è sempre indispensabile nel fine vita; occorre grande competenza per somministrare la sedazione profonda, che va personalizzata con «scienza e umanità», come disse Cecily Saunders, fondatrice della cultura della palliazione;

considerato che:

con l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state definite le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore, identificando, per la prima volta, la cornice organizzativa delle reti di cure palliative e delle reti di terapia del dolore, articolate in strutture regionali e aziendali, princìpi poi ripresi e ampliati nell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012;

dal 2012 sono stati approvati altri provvedimenti in tema di cure palliative: individuazione delle figure professionali operanti nelle reti di cure palliative con l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 luglio 2014, che ha dato attuazione al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 38 del 2010; certificazione professionale in cure palliative per i medici non in possesso di specializzazione, attraverso il decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1º luglio 2015, che ha previsto che i medici che hanno svolto la loro attività professionale per almeno tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in una struttura pubblica o privata accreditata dalla regione, possano chiedere la certificazione dell'esperienza professionale alla regione o alla provincia autonoma di riferimento; l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 febbraio 2015, in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che ha completato il quadro dei principali provvedimenti normativi in materia di cure palliative recependo la normativa pro-

gressivamente adottata e definendo diversi livelli di assistenza nell'ambito della rete locale di cure palliative;

anche le cure palliative in età pediatrica, relativamente alle quali è stato accertato che in Italia, nel 2017, circa 11.000 bambini in Italia soffrivano di malattie inguaribili o terminali, di cui almeno un terzo di tipo oncologico, hanno necessità di reti assistenziali specifiche, comprendenti *team* di cure pediatriche di terzo livello, e di servizi territoriali e ospedalieri più vicini al luogo di vita del minore; questo diritto non deve essere limitato dall'età, dalla patologia, dal luogo di vita e dalle condizioni economiche e organizzative della famiglia perché la rete assistenziale deve garantire a ciascun minore, bisognoso di cure palliative pediatriche, la risposta adeguata sia ai suoi bisogni di salute attuali ed evolutivi, sia a quelli della famiglia;

in Italia, seppure a fronte di un discreto miglioramento della qualità delle cure, di una lenta crescita dell'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e di un progressivo sviluppo delle reti regionali e locali, sia di cure palliative sia di terapia del dolore, si rileva un quadro dello stato di attuazione della legge caratterizzato da luci e ombre, con rilevanti disomogeneità interregionali e intraregionali;

per molti malati adulti, ancora oggi, le cure vengono assicurate in modo frammentario e non coordinato, con ripetute ospedalizzazioni, che si traducono in trattamenti talvolta inappropriati e costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari; lo sviluppo delle reti locali di cure palliative e l'utilizzo di requisiti minimi per l'accreditamento erano obiettivi non ancora raggiunti, perché alcune regioni come Abruzzo, Molise e Valle d'Aosta non avevano ancora recepito la citata intesa del 25 luglio 2012; nelle altre regioni l'adozione di modelli organizzativi uniformi e omogenei su tutto il territorio non si poteva affatto considerare un obiettivo raggiunto;

dal documento si evince come prevalga ancora in Italia la mortalità in ospedale per l'insufficiente sviluppo delle alternative offerte dalle reti locali di cure palliative; ciò soprattutto per quanto riguarda l'istituzione delle unità di cure palliative domiciliari indicate, dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui LEA, come unità di offerta distinta dalla tradizionale assistenza domiciliare integrata;

l'offerta formativa specifica per gli operatori sanitari di cure palliative, sia per gli aspetti relativi alla formazione universitaria che per quelli concernenti i crediti in educazione continua in medicina (ECM), è ancora abbastanza disomogenea sul territorio nazionale e urge attivare la scuola di specializzazione in cure palliative;

gli aspetti relativi a una corretta ed efficace comunicazione e informazione dei cittadini da parte delle strutture istituzionalmente preposte, sia a livello centrale, statale, che a livello periferico, regionale e aziendale, sono insufficienti e ancora lontani da quegli *standard* di accettabilità considerati indispensabili per affrontare i nuovi bisogni assistenziali e per promuovere una consapevole e partecipata aderenza ai programmi sanitari;

considerato infine che:

dall'inizio della pandemia da COVID-19 a oggi, a livello globale, secondo i dati dell'OMS aggiornati al 25 gennaio 2021, sono 97.831.595 i casi confermati nel mondo e 2.120.877 i morti. In Italia i casi confermati sono 2.381.277 e i morti 82.177;

uno degli aspetti più dolorosi che caratterizza questa pandemia è l'isolamento umano di tutte le persone più fragili, sia con patologia da COVID-19 sia con altre patologie; la solitudine per i pazienti più fragili e anziani causa disorientamento cognitivo e sofferenza psicologica, anche a causa dell'impossibilità di comunicare con i propri familiari;

la legge 15 marzo 2010, n. 38 garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. La legge n. 38 del 2010 tutela all'articolo 1 «il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore» e individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente pediatrico;

la pandemia ha modificato il lavoro delle reti di cure palliative: le attività di assistenza domiciliare sono state spesso caratterizzate da visite brevi, talora sostituite da contatti telefonici, barriere indotte dalla necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), distanziamento sociale e anche divieto o drastiche limitazioni all'ingresso dei congiunti nelle strutture. Le misure di isolamento e le limitazioni per i visitatori portano a un forte senso di separazione da parte dei pazienti che si avvicinano alla fine della vita;

tali considerazioni preliminari sono alla base anche del documento «Le cure palliative durante una pandemia» elaborato, nel mese di ottobre 2020, dalla Società italiana di cure palliative e dalla Federazione italiana cure palliative. Il documento fornisce un utile strumento di lavoro per elaborare politiche sanitarie finalizzate a dare risposte adeguate ai bisogni di cure palliative e alle necessità assistenziali di chi affronta l'ultimo tratto della propria vita nel contesto dell'emergenza pandemica;

nel documento si legge: «Una crisi umanitaria, come ad esempio una pandemia, complica in modo sostanziale alcuni elementi che identificano e definiscono i bisogni di cure palliative della popolazione colpita a partire dalla individuazione dei pazienti vulnerabili e a rischio di morte. Si amplia, innanzitutto, lo spettro dei pazienti che necessitano di cure palliative, naturalmente in modo dipendente dal contesto socio-economico e di sviluppo di un sistema sanitario: quest'ultimo, oltre ai malati, adulti e bambini, già in carico classicamente alle cure palliative, deve fornire palliazione anche a persone che prima della pandemia erano altamente dipendenti da trattamenti intensivi (e.g: ventilazione, dialisi), a persone affette da patologie croniche la cui salute si deteriora a causa delle restrizioni e delle misure di isolamento (riduzione degli accessi ospedalieri o ambu-

latoriali per visite ed esami di controllo) ma soprattutto anche a persone precedentemente sane le quali a causa dell'infezione vengono sottoposte a trattamenti di supporto vitale ma necessitano di un adeguato controllo sintomatologico o, ancora, a pazienti non suscettibili di tali trattamenti o che non possono accedervi per scarsità di risorse o loro stesso rifiuto»;

nonostante le difficoltà, laddove la rete di cure palliative era sufficientemente organizzata prima dell'inizio della pandemia, il sistema di cure palliative ha retto alla pressione delle nuove sfide emergenziali. Nella fase emergenziale le *équipe* specialistiche di cure palliative sono, infatti, state coinvolte con diverse modalità: attività di consulenza in favore di pazienti affetti da patologia da COVID-19 ricoverati presso le strutture ospedaliere o in carico alla medicina generale; disponibilità di personale palliativista a supportare direttamente le unità ospedaliere impegnate nel contrasto alla pandemia *(briefing* quotidiani, formazione sul campo, collaborazione al *triage*, eccetera); assistenza a malati di COVID-19 con bisogno di cure palliative tramite ricovero in *hospice* o reparti ospedalieri convertiti allo scopo (reparti COVID-19); prosecuzione o attivazione di assistenza domiciliare palliativa a malati di COVID-19 e non con bisogno di cure palliative;

il Ministero della salute ha pubblicato l'11 agosto 2020 il documento recante «Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale», che descrive le principali azioni attuate dal Sistema sanitario nazionale (SSN) in risposta alla pandemia. Le cure palliative sono genericamente citate una sola volta nell'ambito della sezione 3, «area territoriale», che prevede: «Incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020»;

il documento inserisce, inoltre, il tema delle cure palliative in termini di un più ampio «rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare». L'emergenza sanitaria ha, infatti, reso ancora più evidente la necessità di forti investimenti sulla gestione territoriale e anche la carenza di operatori di cure palliative rappresenta una problematica già evidente in tempi di gestione ordinaria, acutizzata dalla pandemia;

il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 ha evidenziato la carenza di personale sanitario con competenze specialistiche per gestire la sofferenza dei pazienti, nonché la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza e offrire assistenza ai bambini affetti da malattie incurabili;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1. promuovere una piena attuazione della legge n. 38 del 2010 attraverso nuove politiche sanitarie per le cure palliative, funzionali a «un cambiamento di paradigma, che prevede una cura della persona, non una cura della malattia». In particolare, a tenere presenti i tre obiettivi previsti nell'articolo 1 della legge: tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia;

2. rendere operativa la «terapia del dolore» su tutto il territorio nazionale, considerando, alla luce della legge n. 38 del 2010, l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare, alle forme morbose croniche, idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare adeguati percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

3. promuovere per le cure palliative e la terapia del dolore una forma organica di «assistenza domiciliare», in cui si garantisca l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che consentono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore presso il domicilio della persona malata, con interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, e interventi dell'*équipe* specialistica di cure palliative, di cui il medico di medicina generale sia in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;

4. incrementare in tutti i bilanci regionali le risorse per la diffusione delle cure palliative a favore di adulti e di bambini, per assicurare entro tre anni gli *standard* minimi di assistenza domiciliare indicati dal decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43 e di assistenza integrata, con le relative strutture a rete e di ospedalizzazione specializzata *(hospice)*, compresi i «luoghi di sollievo» pediatrico;

5. approvare protocolli e percorsi formativi, attualmente assenti, nella programmazione nazionale, per la partecipazione del terzo settore e dei volontari, nonché delle famiglie nelle reti ospedaliere e domiciliari della palliazione, come previsto dalla legge n. 38 del 2010;

6. promuovere presso le autorità ministeriali e la Conferenza Stato-Regioni nuove linee guida e un piano tariffario specifico (DGR) per le cure palliative, stabilendo adeguati criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale fra le regioni;

7. sollecitare presso le facoltà di Medicina e chirurgia una rimodulazione di tutti i corsi di laurea per le professioni sanitarie, a cominciare dagli studenti di medicina, per un sensibile incremento dei crediti dedicati alle cure palliative, estendendoli anche alle scuole di specializzazione e istituendo appositi *master* di primo e secondo livello;

8. avviare già dal corrente anno campagne informative e di sensibilizzazione della popolazione e dei medici in ordine all'accesso alle cure palliative;

9. riconoscere, visti i contenuti della sentenza n. 242 del 22 novembre 2019 della Consulta, il valore delle cure palliative;

10. caratterizzare e valorizzare percorsi di cura globalmente considerati, dalla diagnosi ai diversi *iter* terapeutici, includendo anche le cure palliative, a fronte di eventi intercorrenti lungo le traiettorie di malattie complesse (cancro, insufficienze d'organo, malattie degenerative);

11. istituire presso il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e con la Società di cure palliative, l'osservatorio multidisciplinare sulle cure palliative;

12. individuare nell'ambito della Conferenza Stato-regioni una quota parte definita di risorse nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore da dedicare all'organizzazione e al mantenimento della rete di cure palliative e terapie del dolore (sia in ambito domiciliare che residenziale);

13. sollecitare le regioni, anche attraverso la proposta di progetti di ricerca finalizzati, a lavorare sull'implementazione dei dati nei flussi ministeriali, specie di quelli pediatrici;

14. sollecitare le regioni che ancora non hanno dato attuazione alla legge n. 38 del 2010 a farlo nel più breve tempo possibile, dando piena realizzazione e dignità alle reti di cure palliative pediatriche e di terapia del dolore;

15. garantire, soprattutto durante il percorso curriculare delle professioni sanitarie, un'adeguata e competente formazione nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore, prevedendo anche percorsi abilitativi in ambiti clinici specifici;

16. attuare campagne di informazione sociale capillari, sia del personale medico che dei cittadini, in modo tale da fornire tutte le informazioni sulle possibili soluzioni e sull'offerta assistenziale messa a disposizione dal SSN;

17. valutare l'opportunità di proporre percorsi di formazione sul concetto di «salute» nelle scuole di ogni livello e grado, con progetti e obiettivi formativi adeguati all'età e all'indirizzo scolastico;

18. valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse per la ricerca nel campo delle cure palliative, considerando ambiti particolari come la *art therapy*, la musicoterapia, la psicoterapia individuale e di gruppo;

19. valorizzare percorsi di cura globalmente considerati, dalla diagnosi ai diversi *iter* terapeutici, includendo anche le cure palliative, a fronte di eventi intercorrenti lungo le traiettorie di malattie complesse (cancro, insufficienze d'organo, malattie degenerative);

20. adottare le iniziative di competenza volte a implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia, sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete e i percorsi assistenziali di cure palliative, nonché fornire risorse e indicazioni operative alle strutture attive nei diversi contesti assistenziali;

21. adeguare le dotazioni organiche delle unità di cure palliative al fine di rispondere ai bisogni dei malati affetti da COVID-19 e non, in at-

tuazione di quanto previsto nell'ambito del citato documento del Ministero della salute dell'11 agosto 2020, circa il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per i soggetti con bisogno di cure palliative, assicurando che i piani di intervento, a livello regionale e locale, prevedano l'integrazione delle cure palliative specialistiche nei contesti ospedalieri e territoriali, per i malati di COVID-19 e per l'utenza ordinaria;

22. garantire lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine, in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come ad esempio le videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

23. individuare, quanto meno per i pazienti che non siano affetti da COVID-19, ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare e, nel caso di minore, all'accesso di entrambi i genitori;

24. valutare se sia possibile adattare al nostro sistema sanitario modelli tecnico-organizzativi già applicati in altri Paesi, che consentano anche ai pazienti affetti da COVID-19 di ricevere visite da parte dei familiari in totale sicurezza;

25. assicurare, all'interno della rete ospedaliera e territoriale, la disponibilità di personale dedicato all'assistenza psicologica, sociale e spirituale, con preparazione idonea a gestire le esigenze psicosociali e spirituali dei pazienti affetti da COVID-19 e delle loro famiglie.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 10 marzo 2021

## Sottocommissione per i pareri

**20ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 2ª e 12ª riunite:*

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)**: rinvio dell'espressione delle osservazioni

## Plenaria

**191ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni sul Documento XXVII, n. 18 (Proposta di «Piano nazionale di ripresa e

resilienza»), svoltesi nelle giornate di lunedì 1º marzo, di martedì 2 marzo, di lunedì 8 marzo e di martedì 9 marzo 2021, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE ricorda che – essendo pervenuta la richiesta del Ministro della Transizione ecologica di convocare, il prossimo 16 marzo alle ore 10, una riunione congiunta delle Commissioni attività produttive, commercio e turismo e ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, nonché ambiente, territorio, beni ambientali e industria, commercio, turismo del Senato, per l'audizione del Ministro medesimo sulle linee programmatiche del suo Dicastero – aveva ritenuto opportuno sottoporre tale richiesta all'Ufficio di Presidenza della Commissione, che si è riunito nella giornata di ieri.

L'Ufficio di Presidenza le aveva dato mandato di valutare con il Presidente della Commissione industria del Senato la possibilità di rinviare di una settimana l'audizione del Ministro della Transizione ecologica, per quanto riguarda le Commissioni ambiente e industria del Senato, al fine di evitare che l'audizione in questione avvenisse nella stessa giornata per la quale è prevista altresì l'audizione del Ministro medesimo davanti alle Commissioni 5ª e 14ª del Senato con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), audizione quest'ultima alla quale – come d'intesa – saranno invitati anche i senatori delle Commissioni ambiente e industria di questo ramo del Parlamento.

La Presidente fa presente di aver contattato nella giornata di ieri il Presidente della Commissione industria al fine di verificare la disponibilità stesso in merito a tale soluzione, ma il Presidente della Commissione industria ha ritenuto di non poter modificare l'organizzazione dei lavori della propria Commissione nel senso di prevedere una diversa data per l'audizione del ministro della Transizione ecologica sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Conformemente alle intese alle quali si era pervenuti in via subordinata in Ufficio di Presidenza, resta quindi stabilito che la Commissione ambiente parteciperà alla predetta audizione congiunta del Ministro della Transizione ecologica prevista per il prossimo 16 marzo alle ore 10.

Interviene il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* il quale prende atto che la Presidenza della Commissione industria non ha ritenuto di ve-

nire incontro ad una richiesta della Commissione ambiente la cui unica finalità era quella di evitare che, in modo surreale, il Ministro della Transizione ecologica venga audito due volte nella stessa giornata in Senato dei componenti delle due Commissioni.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(Doc.* XXVII, n. 18)** ***Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»***
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione riunitosi ieri ha convenuto di posticipare alle ore 9 di mercoledì 17 marzo 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1708)** ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA. – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La Presidente MORONESE comunica che, nella seduta della Sottocommissione pareri del 3 marzo scorso, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo, rimettendosi ad un documento scritto già posto a disposizione dei componenti la Commissione.

Segue un breve intervento della senatrice PAPATHEU *(FIBP-UDC)*, che sottolinea come le misure previste dal disegno di legge in titolo non implichino alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ma saranno interamente finanziate con risorse regionali.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 15 di venerdì 12 marzo 2021 il termine entro il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni di cui si potrà tenere conto ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131)** ***FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana***

**(970)** ***Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***

**(985)** ***Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***

**(1302)** ***Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**(1943)** ***Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**(1981)** ***BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il correlatore MIRABELLI *(PD)* fa presente che, unitamente alla correlatrice Nugnes, ha effettuato l'approfondimento sul testo unificato preannunciato nell'ultima seduta. All'esito di tale approfondimento i relatori hanno ritenuto preferibile non modificare il testo unificato, anche in considerazione del fatto che nel frattempo sono emerse ulteriori richieste di approfondimento e si è quindi giudicato preferibile rimettere questo complesso di questioni in modo integrale e compiuto alla fase emendativa.

La proposta dei relatori è quindi quella che la Commissione proceda assumere nella sede odierna il testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo – già pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 23 febbraio – come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* fa presente, a nome della sua parte politica, di condividere la valutazione dei relatori, confidando nel fatto che nella sede emendativa sarà possibile effettuare una riflessione adeguata su tutti i punti del testo unificato che presentano profili problematici. In questa prospettiva, e al fine di agevolare l'*iter* dei disegni di legge in titolo anche sotto un diverso profilo, chiede inoltre alla Presidente della Commissione di valutare la possibilità di nominare un terzo relatore per il prosieguo dell'esame dei predetti disegni di legge.

Su quest'ultima proposta si apre un breve dibatto nel quale interviene la senatrice NUGNES *(Misto-LeU)* – che manifesta perplessità in ordine alla proposta del senatore Briziarelli – il senatore FERRAZZI *(PD)* – che, nel rimettersi alle decisioni che saranno assunte dalla Presidente, dichiara comunque la propria non contrarietà alla richiesta del senatore Briziarelli – la senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* – che esprime apprezzamento per la posizione assunta dal senatore Ferrazzi – la senatrice L'ABBATE *(M5S)* – che condivide le perplessità espresse dalla senatrice Nugnes – e la presidente MORONESE, che sottolinea come la decisione in

ordine alla nomina di un nuovo relatore sia affidata all'esclusiva competenza della Presidenza della Commissione e si riserva di effettuare un approfondimento sulla praticabilità dal punto di vista procedurale della stessa.

Si passa quindi alla votazione della proposta di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore NASTRI *(FdI)* annuncia l'astensione della sua parte politica, evidenziando che, se il testo unificato può rappresentare un buon punto partenza, è innegabile che lo stesso però richiede un ulteriore approfondimento e la correzione o l'integrazione di alcune soluzioni adottate.

La senatrice L'ABBATE *(M5S)* annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ringraziando il senatore Ferrazzi per la posizione da lui assunta sul tema dell'eventuale nomina di un ulteriore relatore e sottolineando l'esigenza che la nuova normativa in tema rigenerazione urbana venga elaborata con particolare attenzione all'esigenza di rispettare lo spazio delle autonomie regionali e degli enti locali.

Viene quindi posta ai voti e approvata la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Su proposta dei relatori, la Commissione conviene poi di fissare per mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La presidente MORONESE comunica che la seduta già prevista per le ore 9 di domani non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
## per le questioni regionali

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

*Presidenza della Presidente*
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**
C. 2915 Governo
(Parere alla I Commissione della Camera)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO *(PD)*, *relatore*, nel riassumere il contenuto del decreto-legge in esame ricorda come esso sia principalmente volto ad apportare modifiche all'organizzazione ministeriale. In particolare, l'articolo 1, attraverso modifiche all'elenco dei ministeri presente nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, istituisce il Ministero del turismo scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle a un dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Viene modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica e mineraria. Infine, viene mutata la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero. È inoltre prevista la ridenominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale (comma 5) e l'adeguamento dello statuto dell'ENEA (comma 6).

L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, e la gestione dei residui, per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di politica energetica e mineraria nazionale, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica (commi da 1 a 3). Con un DPCM, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica (comma 4). Fino alla data di trasferimento del personale individuato dal DPCM, al Ministero della transizione ecologica è consentito, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, di avvalersi delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico (comma 6). Si stabiliscono, inoltre, misure riguardanti la corresponsione del trattamento economico del personale non dirigenziale trasferito al Ministero della transizione ecologica (commi 4 e 5). Si istituisce, transitoriamente, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali trasferite dal Ministero dello sviluppo economico e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 7). Si prevede, altresì, l'applicazione transitoria del vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare (comma 7). Sono, inoltre, dettate norme riguardanti il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali, trasferite al Ministero della transizione ecologica (comma 8) e sono previste disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 9).

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Si stabilisce, inoltre, la composizione del Comitato, che è presieduto dal Presidente del Consi-

glio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Piano per la transizione ecologica – sul quale è acquisito il parere della Conferenza Unificata – al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare. Inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi dannosi per l'ambiente. Si demanda a un DPCM l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno e ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, si prevede l'adozione del regolamento interno del CITE; le deliberazioni del CITE sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con la nuova: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in «Ministero della cultura», e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tale fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Il comma 3 sostituisce la nuova denominazione ovunque presente. Il comma 4 incrementa di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura. Il comma 1, lettera *d)* dispone l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo, a tale fine, nel medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-*bis* a 54-*quater*, che costituiscono un nuovo Capo XII-*bis* denominato «Ministero del Turismo» nell'ambito del Titolo IV relativo a «I Ministeri». Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

L'articolo 7 reca alcune disposizioni transitorie inerenti al trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

L'articolo 8, al comma 1, dispone circa le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, stabilendo che questi promuova, indirizzi e coordini l'azione del Governo per quanto concerne l'innovazione tecnologica, l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la strategia italiana per la banda ultra larga; la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; la trasformazione, la crescita e la transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; l'accesso dei servizi in rete; la connettività; le infrastrutture digitali materiali e immateriali; la strategia nazionale dei dati pubblici. Il comma 2 istituisce un Comitato interministe-

riale per la transizione digitale, la cui composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati dai commi successivi.

L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato alla famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Conseguentemente, le risorse del Fondo sono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede l'adozione di regolamenti governativi di delegificazione.

L'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in circa 9,2 milioni di euro per il 2021 e in 15,9 milioni a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala poi che, per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento investe indubbiamente materie di interesse regionale quali il turismo, l'ambiente e l'energia; esso tuttavia attiene, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali, senza alterare la ripartizione di compiti tra lo Stato e le regioni. In tal senso, il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale attinente a ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione).

Con riferimento alla predisposizione del piano di transizione ecologica da parte dell'istituendo CITE (Comitato interministeriale di transizione ecologica) segnala, come già accennato, che su tale piano sarà acquisito il parere della Conferenza unificata. La previsione del parere può ritenersi idonea in quanto nel piano risulta prevalente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, sia pure in concorso con competenze legislative concorrenti quali governo del territorio, ricerca scientifica e tecnologica, grandi reti di trasporto e di navigazione.

Sempre con riferimento al CITE, rileva l'opportunità di richiedere però un chiarimento, perché attinente anche a materie di interesse regionale, su come le competenze del nuovo Comitato si coordineranno con quelle del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nuova denominazione assunta a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal CIPE, in attuazione dell'articolo 1-*bis* del

decreto-legge n. 111 del 2019. Al riguardo la relazione illustrativa si limita infatti ad affermare che rimangono ferme le competenze del CIPESS.

La deputata Emanuela ROSSINI *(MISTO-MIN.LING.)* con riferimento alla riorganizzazione dei ministeri si chiede se le competenze del vecchio ministero dei beni culturali torneranno ad essere frammentate tra diversi ministeri o rimarranno tutte in capo al nuovo ministero del turismo. Rileva a tale proposito come la continua riorganizzazione dei ministeri crei inevitabili disagi anche a livello territoriale e situazioni di stallo. Si riferisce in particolare per quello che attiene ai rapporti con l'UNESCO, anche in relazione ai siti patrimonio dell'umanità. Sul punto si interroga se queste competenze rimarranno al Ministero dei beni culturali o saranno trasferite al Ministero per il turismo.

La senatrice Roberta TOFFANIN *(FIBP-UDC)* dichiara, a nome del gruppo di Forza Italia, di condividere la *ratio* della riorganizzazione ministeriale e ricorda come già con il Governo Conte *bis* il gruppo di Forza Italia si fosse dichiarato favorevole ad accentrare le competenze afferenti al turismo, per l'importanza che questa materia ha per il nostro pil, in capo a un unico Dicastero. Sottolinea inoltre la particolare importanza che la materia assume in questo determinato momento storico per le difficoltà che il comparto del turismo è stato costretto ad affrontare. Si dichiara ovviamente preoccupata per il necessario processo di adeguamento delle strutture ministeriali che consegue a questo cambiamento e auspica che questo possa avvenire nei tempi più rapidi possibili al fine di non ostacolare le procedure connesse al *Recovey plan*. Si augura, infine, che le attività connesse al turismo possano trovare, anche nel piano del PNRR, un ruolo importante e ricevere adeguate risorse economiche.

La deputata Sara FOSCOLO *(LEGA)* nel dichiararsi favorevole, anche a nome del gruppo parlamentare della Lega, al riordino dei ministeri recato dal decreto in esame, esprime la propria soddisfazione – analogamente a quanto dichiarato dalla collega Toffanin – soprattutto per la creazione di un Dicastero dedicato al turismo in modo tale che gli operatori del settore possano avere un punto di riferimento dedicato specie dopo questo anno di grandi difficoltà.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)* nel manifestare il proprio sostegno al riordino dei ministeri delineato dal decreto in esame, si dichiara particolarmente soddisfatto per l'istituzione del Ministero della transizione ecologica e sottolinea come questo sia il segno di una prospettiva di lungo termine della politica italiana.

Il deputato Guido Germano PETTARIN *(FI)* nel condividere quanto dichiarato dalla collega Toffanin, auspica che la riorganizzazione dei Ministeri possa avviare un percorso che forse finora non è stato parte della coscienza comune, che individua nel turismo una risorsa «industriale» im-

portantissima che deve pertanto avere un Dicastero dedicato. La presenza di un ministero esclusivamente dedicato al turismo potrà individuare i canoni di sviluppo e di riferimento delineando così uno dei più importanti obiettivi da raggiungere per il nostro Paese. Evidenzia, inoltre, come la pandemia se da una parte ci ha messi in ginocchio dall'altra ci offre l'occasione di fare un salto verso un futuro diverso; mostrandoci le città private del turismo ha fatto comprendere l'importanza di questa risorsa e ci ha consentito di immaginare un Paese che forse, in precedenza, non avremmo potuto immaginare. Auspica, infine, scherzosamente, l'approvazione di un provvedimento che ponga fine alla creazione di nuovi acronimi per la denominazione dei ministeri.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* nel condividere quanto dichiarato dalla collega Toffanin pone il problema della delega allo sport attualmente rimasta vacante. Rileva come tale tema sia di particolare importanza anche per le ricadute che l'attività motoria ha sull'inclusione e la salute, Il fatto che manchi un punto di riferimento crea un problema nell'interlocuzione con gli enti locali che, infatti, chiedono con forza un chiarimento su questo tema. Lo sport è importante e vitale nei territori con particolare riferimento all'impiantistica sportiva che è proprietà dei comuni. Se in precedenza c'era un Ministero oggi c'è solo una delega, che peraltro non è stata assegnata, e sarebbe dunque importante fare chiarezza su quale sia la struttura amministrativa e politica di riferimento per lo sport.

Emanuela CORDA, *presidente*, segnala che la Commissione non è chiamata ad esprimere il parere necessariamente nella seduta odierna e può essere quindi presa in considerazione l'ipotesi di un rinvio al fine di approfondire i profili segnalati.

Il deputato Davide GARIGLIO *(PD)*, *relatore*, si dichiara disponibile all'ipotesi di un rinvio. Si impegna infatti ad approfondire sia la questione sollevata dalla collega Rossini in ordine alle competenze in materia di rapporti con l'UNESCO sia il problema segnalato dal collega Pella sulle competenze in materia sportiva. Si tratta in entrambi i casi di temi importanti, anche in vista, per quanto riguarda il secondo, delle finali APT e delle olimpiadi invernali, importanti appuntamenti internazionali che l'Italia ospiterà.

Dichiara infine di condividere le dichiarazioni della collega Toffanin sulla necessità di un rapido adeguamento delle strutture ministeriali ai mutamenti apportati dal provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI *(MISTO-MIN.LING.)* ribadisce l'auspicio che questo riordino – che crea effettivamente un nuovo assetto per molti ministeri – possa durare per tutta la prossima Legislatura anche in considerazione del fatto che sulle nuove strutture si incardineranno gli investimenti del PNRR.

Ricorda che pur essendo stata soddisfatta, in passato, dell'accorpamento del turismo alla cultura, si rende conto di come oggi sia invece necessario un bilancio nell'attività di questo settore e che, conseguentemente, debba essere individuata una struttura flessibile che lavori con la digitalizzazione e anche in raccordo con le attività culturali. Il nuovo ministero deve pertanto essere una sorta di ministero «satellite» che possa muoversi con grande flessibilità e anche con congrue dotazioni economiche che possano garantire adeguati ristori agli operatori del settore che sono stati fortemente danneggiati dalla pandemia tuttora in corso.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)* rileva come le questioni sollevate possano essere affrontata da due diversi punti di vista: il primo concernente le competenze dei ministeri – punto di vista spettante forse più alle Commissioni permanenti – e il secondo concernente la posizione degli enti territoriali che forse potrebbe essere più consono ai profili di competenza della Commissione per le questioni regionali. Ricorda infatti come molti progetti degli enti locali che erano stati avviati abbiano oggi «perso», con la nuova organizzazione dei ministeri, i punti di riferimento. Rileva che l'attività della Commissione per le questioni regionali possa essere utile a fare chiarezza su questo punto dando così un contributo concreto all'attività delle altre Commissioni.

Il deputato Dario BOND *(FI)*, nel condividere i rilievi avanzati dal collega Pella, aggiunge l'opportunità di approfondire anche le ricadute sulle competenze regionali e sui rapporti tra Stato e regioni dell'istituzione del Ministero della transizione ecologica. Si interroga infatti su quali potranno essere le conseguenze del nuovo assetto ministeriali su procedure che coinvolgono le regioni quali la valutazione di impatto ambientale. Invita sul punto a considerare l'ipotesi di audire il Ministro per la transizione ecologica.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* nel ringraziare il relatore per aver accolto la sua osservazione circa la delega allo sport, ritiene che sul punto andrebbero auditi l'ANCI, e, all'interno dell'ANCI, il coordinatore della consulta dei piccoli comuni, e l'UPI.

Più in generale ricorda come in questi primi giorni di governo il ministro Brunetta – sia nell'audizione di ieri presso le Commissioni riunite I e IX di Camera e Senato – e anche nell'incontro con l'Anci abbia esposto molti temi che interessano molto da vicino i comuni. Il nuovo piano di resilienza pone il tema centrale della riorganizzazione della pubblica amministrazione e dell'informatizzazione e della banda larga. Si tratta di un'attività strategica per gli enti locali anche perché, rileva, oggi gli unici organismi che hanno una progettualità forte anche con riferimento ai vincoli europei sono proprio gli enti territoriali. Ribadisce la necessità di ascoltare i rappresentanti di ANCI e UPI anche per ascoltare le esigenze di connettività dei piccoli territori. Ricorda, a tale proposito, che anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha ribadito il dovere da parte

delle istituzioni di garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini, sia che vivano in un piccolo paesino di montagna sia che vivano in una grande città.

Emanuela CORDA *presidente* ricorda come fosse già sua intenzione proporre nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza le audizioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nell'ambito della sessione semestrale di confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale prevista dall'articolo 2, comma 3, del regolamento interno della Commissione. Quella potrebbe essere l'occasione idonea per riflettere sull'impatto del provvedimento sul sistema delle autonomie territoriali. Per quanto concerne l'eventuale audizione del Ministro per la transizione ecologica, ritiene preferibile attendere prima lo svolgimento della sessione semestrale e l'audizione del Ministro di fronte alle commissioni ambiente sulle linee programmatiche in modo da poter acquisire maggiori elementi per una valutazione.

Il deputato Davide GARIGLIO *(PD)*, *relatore*, alla luce delle considerazioni dei colleghi e della presidente, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
## sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria
**108ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
MORRA

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv*.

**Audizione del Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Bernardo Petralia, e ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor PETRALIA svolge una relazione, secretandone parzialmente il contenuto, sull'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento alla riorganizzazione condotta a partire dal maggio 2020, a seguito delle note vicende riguardanti la pandemia e le rivolte verificatesi in alcuni istituti carcerari.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i deputati PELLICANI *(PD)*, Piera AIELLO *(Misto-CD-IE)*, FERRO *(FDI)*, MIGLIORINO *(M5S)*, MIGLIORE *(IV)*, SALAFIA *(M5S)*, ASCARI *(M5S)* e CANTALAMESSA *(Lega)*, nonché i senatori GRASSO *(Misto-LeU)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)*.

Il dottor PETRALIA fornisce i chiarimenti richiesti, il cui contenuto viene in parte secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 18,08.*

**Comitato X**

## Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

**Riunione n. 23**

*Coordinatrice:* Piera AIELLO *(Misto)*

*Orario: dalle ore 18,45 alle ore 18,52*

**Comitato XV**

## Aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia

**Riunione n. 5**

*Coordinatore:* Marco PELLEGRINI *(M5S)*

*Orario: dalle ore 19,05 alle ore 19,42*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
# per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 10 marzo 2021

## Plenaria

**55ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*
PILLON

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Campana, responsabile di pediatria multispecialistica del reparto Covid-19 della regione Lazio.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web* tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti**

Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che con la seduta odierna prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, proposta dall'onorevole Spena, attraverso la quale si intende affrontare il tema del funzionamento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ringrazia quindi l'audito, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine. Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione. Dà quindi la parola all'audito.

Il dottor CAMPANA riferisce sulle esperienze registrate nel centro COVID pediatrico della regione Lazio. La condivisione delle esperienze rappresenta infatti la strategia migliore per comprendere il fenomeno e per valutare le linee di intervento più opportune.

Da marzo ad oggi sono stati ricoverati 417 bambini. L'andamento dei ricoveri, che riguardano circa 1/3 dei pazienti risultati positivi giunti in Pronto Soccorso, fin dall'inizio della pandemia, risulta fortemente influenzato dalle strategie di prevenzione attuate, finalizzate a ritardare l'impatto della pandemia. Riducendo l'altezza del picco pandemico ed evitando la rapida diffusione del virus si riesce ad evitare che la contemporanea presenza di molti ammalati possa mettere in crisi gli Ospedali. L'allentamento delle misure restrittive, nel periodo estivo, si è tradotto, nelle 3-5 settimane successive, inevitabilmente in un aumento del numero dei bambini condotti in pronto soccorso e tra di loro di quelli ricoverati. E così se il numero di bambini ricoverati nella prima fase, da marzo al 31 agosto era di 93, dopo la «riapertura» nei 3 mesi estivi, dal 1º settembre al 31 ottobre sono stati ricoverati 110 pazienti. Allo stesso modo anche nei mesi successivi a distanza di circa 4 settimane dalla sospensione dei diversi provvedimenti restrittivi che si sono succeduti, si è osservato un aumento dei ricoveri ma con un trend complessivamente stazionario (tra i 45 ed i 50 al mese).

Per quanto concerne la scuola, se, da un lato, è indubbia la necessità di chiusure «circoscritte» là dove si ravvedano dei focolai ed inevitabile la decisione di una chiusura generalizzata in caso di superamento della soglia d'allarme, dall'altro, si rileva come i casi di pazienti ricoverati contagiati in ambito scolastico rappresentino un numero irrisorio a fronte di quelli contagiati in ambito domestico/familiare o, come nel caso della fascia d'età tra i 14 ed i 18 anni, per scarsa responsabilità dei comportamenti individuali.

A fronte del costante aumento del numero dei ricoveri, che ha comportato un progressivo adeguamento del numero di posti letto dedicati da parte della Regione, si è verificata tuttavia una netta riduzione della degenza media e mediana, frutto principalmente della progressiva acquisizione di conoscenze riguardanti il virus. La conoscenza delle modalità

di trasmissione, del periodo di incubazione, dell'espressione clinica di malattia e delle possibili complicanze, ha consentito la scelta del miglior *setting* e *timing* terapeutico. L'importanza della ridefinizione dei concetti di quarantena e di isolamento fiduciario, consentendo di dimettere con maggior facilità pazienti ancora positivi, ha permesso di sfruttare al meglio i posti letto a disposizione.

L'efficienza della rete ospedale territorio nell'individuazione di strategie comuni ha consentito l'uso ottimale delle risorse a disposizione. Sottolinea quindi l'importanza dell'individuazione di strutture alberghiere protette gestite dalla Regione ed ASL di appartenenza, in cui trasferire pazienti o genitori guariti dal punto di vista clinico, ma ancora contagiosi, in attesa di completare la quarantena/isolamento fiduciario prima di essere reintrodotti a domicilio o presso altre strutture di appartenenza. A questo riguardo fondamentale è stato il supporto fornito alle ASL, attraverso il ricorso al ricovero di genitori e pazienti anche paucisintomatici, per permettere il contenimento del contagio in attesa del tracciamento dei contatti in occasione di focolai occorsi presso case famiglia, strutture di accoglienza, edifici occupati e centri di assistenza per persone bisognose.

Elemento imprescindibile nella lotta alle pandemie è la permanenza degli Ospedali COVID. La formazione del personale dedicato, la riorganizzazione degli spazi, la separazione dei percorsi, la stesura di procedure, protocolli clinici e gestionali per definire le attività in linea con le direttive nazionali, sono i cardini che al momento hanno permesso di continuare ad assistere pazienti acuti con altre patologie medico/chirurgiche ed i tanti pazienti fragili con disabilità o con patologia croniche ad alta complessità. Le caratteristiche dell'infezione da SARS CoV-2 nel bambino fino ad oggi, nella maggioranza dei casi, hanno configurato quadri clinici lievi, generalmente paucisintomatici o asintomatici, al momento non si è osservata quindi una maggior gravità della malattia connessa con la comparsa delle varianti. Sebbene sia ipotizzabile una maggior contagiosità anche in età pediatrica, specie nelle fasce d'età tra i 12 ed i 18 anni, il numero leggermente crescente di casi più severi osservato, come si evince dai dati, sembrerebbe essere proporzionale all'aumento globale dei pazienti piuttosto che ad una maggior aggressività del *virus*.

Nonostante l'auspicata netta separazione dei percorsi descritta e le raccomandazioni circa la possibilità di condurre in sicurezza i bambini con problematiche diverse dal COVID-19, che lo necessitino, a visita ambulatoriale o tramite Pronto Soccorso, in questi mesi, rileva l'audito, si sono osservati casi di gravi ritardi diagnostici per patologie acute e rinvii di appuntamenti programmati di fondamentale importanza, come nel caso eclatante delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, con possibili ripercussioni future non indifferenti. Per provare a contenere il dato ed invertire questa tendenza, nonché per assistere adeguatamente pazienti COVID-19 in isolamento fiduciario domiciliare o precedentemente ricoverati, impossibilitati a recarsi ad una visita di controllo perché ancora positivi, si sono rivelate estremamente utili innovazioni quali la televisita, la consulenza telefonica per familiari e pediatri di famiglia, l'assistenza

psicologica a genitori ed adolescenti *ex* COVID-19 o con patologie psichiatriche *post*-traumatiche favorite dal *lockdown.*

A distanza di un anno dalla comparsa della pandemia, osserva il dottor Campana, è necessario sfruttare le conoscenze e le competenze acquisite per esercitare funzioni di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari anche nell'ottica di «future pandemie», sviluppando altresì piani di intervento volti a contrastare gli scenari possibili che si mostreranno nei prossimi anni. In particolare occorre non dimenticare che i cardini della prevenzione dell'infezione da SARS CoV-2, restano la possibilità di eseguire rapidamente i tamponi e di eseguire il tracciamento dei contatti per poi applicare le dovute misure si quarantena e di isolamento. A questo riguardo soprattutto per i bambini più piccoli sarebbe fondamentale avere a disposizione test salivari-molecolari di facile esecuzione ed accuratezza diagnostica sovrapponibile a quella dei tamponi rinofaringei, da eseguire possibilmente direttamente in ambito scolastico. Altrettanto essenziale è la previsione di un adeguato *follow-up* dei bambini ed adolescenti che hanno avuto la malattia, standardizzando i controlli e gli accertamenti necessari al fine di escludere possibili complicanze/sequele a distanza.

Rileva poi l'esigenza di continuare a garantire anche nelle future fasi della pandemia, un'adeguata assistenza alla vasta categoria di pazienti fragili, quali ad esempio quelli con disabilità e con patologie croniche ad alta complessità, che non possono ritardare ricoveri né interventi programmati e che è indispensabile continuino a vedere riconosciuta l'assistenza domiciliare nonostante le difficoltà delle ASL nel reperire le risorse umane necessarie.

La pandemia nel complesso ha determinato un ulteriore incremento del disagio e della patologia psichiatrica negli adolescenti, aspetto sul quale è necessario intervenire.

Una questione altrettanto delicata è rappresentata dal problema delle future ripositivizzazioni. In proposito appare quanto mai necessario implementare l'utilizzo di saggi sierologici quantitativi e sviluppare test quantitativi o di sequenziamento dell'RNA che permettano di distinguere una «positività innocua» da una reinfezione eventualmente favorita da nuove varianti.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole Maria SPENA *(FI)*, dopo aver ringraziato l'audito per la approfondita relazione, esprime vivo apprezzamento per gli interventi posti in essere al fine di assicurare una adeguata assistenza in questa fase anche ai minori più vulnerabili. Chiede in particolare di sapere quanti siano stati i bambini fuori famiglia ad essere stati ricoverati e se questi piccoli pazienti siano stati assistiti da personale dei servizi sociali. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla questione dell'accompagnamento *post* COVID-19 dei pazienti attraverso centri di *follow up*, si sofferma sulla questione relativa ai ritardi nella campagna vaccinale e sulla condi-

zione in particolare delle famiglie più fragili. Condivide l'esigenza rappresentata dall'audito di incentivare nelle scuole l'esecuzione di tamponi salivari. Ribadisce l'importanza di sostenere i pazienti con bisogni speciali i quali stanno subendo le conseguenze negative dovute alla sospensione di gran parte dei servizi di assistenza domiciliare. Conclude chiedendo se l'ospedale Bambin Gesù sia in prospettiva in grado di mettere a disposizione centri di prossimità per assicurare la cura ai bambini e agli adolescenti colpiti da COVID-19.

Il senatore MALAN *(FIBP-UDC)* pone quesiti sulla questione della ripositivizzazione chiedendo quali siano i sintomi riscontrati in questi pazienti. Domanda poi all'audito quale sia la sua posizione in ordine ad una possibile futura estensione della campagna vaccinale anche ai minori.

Il PRESIDENTE, a nome dell'onorevole Laura CAVANDOLI *(Lega)* che sta partecipando ai lavori da remoto e che a motivo di alcuni problemi tecnici non riesce ad intervenire, chiede all'audito se i pazienti colpiti da una variante possano essere curati a livello domiciliare o se sia necessario invece un trattamento ospedaliero. Domanda poi quale sia l'effettiva contagiosità delle varianti con riguardo ai minori.

L'onorevole SIANI *(PD)* chiede se sia stato riscontrato a livello ospedaliero un aumento dei casi di bambini con patologie neuropsichiatriche o con disturbi del comportamento alimentare in conseguenza della crisi pandemica. Chiede poi all'audito di chiarire quale sia l'incidenza del contagio a livello scolastico. Invita infine il dottor Campana a precisare quale sia la fascia di età maggiormente colpita dal virus.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione e dà la parola all'audito per le repliche.

Il dottor CAMPANA fornisce in primo luogo elementi di risposta sui temi posti dall'onorevole Spena con particolare riguardo al *follow up*. Conferma un significativo aumento dei disturbi psichiatrici nei minori, soprattutto in quelli colpiti direttamente o indirettamente dal covid-19. Relativamente alla ripositivizzazione sottolinea come i sintomi siano limitati e in generale sovrapponibili a quelli riscontrati nei primi contagi. Con riguardo alla questione delle varianti osserva come non vi siano ancora dati certi sulla loro maggiore contagiosità. In merito alla campagna vaccinale pur dichiarandosi in linea di principio favorevole ad una estensione, laddove una adeguata sperimentazione lo ritenga possibile, della somministrazione dei vaccini anche ai minori, ritiene che sia più urgente in questo momento mettere in sicurezza le fasce più esposte della popolazione, fra le quali i minori senza particolari patologie non rientrano. La propria esperienza mostra come i contagi siano più frequenti in ambito domestico-fa-

miliare, che a livello scolastico. Conclude svolgendo alcune considerazioni sulla questione e sui numeri dei ricoveri.

Il PRESIDENTE, ringrazia il dottor Campana e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 519 di martedì 9 marzo 2021, seduta n. 214 della Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è apportata la seguente modificazione:

– *alla pagina 47, ventottesima riga, sostituire le parole:* «Seguito e conclusione dell'esame» *con le seguenti:* «Seguito dell'esame e rinvio».

€ 9,40